



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 giugno 2018
(OR. en)

10150/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0244 (CNS)**

**CADREFIN 109
FIN 472
POLGEN 96
ACP 54
PTOM 19
GROENLAND 1
COEST 123
PECHE 233
ENV 444
EEE 34
RELEX 557**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 giugno 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2018) 461 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro ("Decisione sull'associazione d'oltremare")
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 461 final.

All.: COM(2018) 461 final



Bruxelles, 14.6.2018
COM(2018) 461 final

2018/0244 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea,
comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e
il Regno di Danimarca, dall'altro
("Decisione sull'associazione d'oltremare")**

{SWD(2018) 337 final} - {SEC(2018) 310 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta rientra nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, descritto nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende"¹. La comunicazione stabilisce le priorità fondamentali e il quadro di bilancio generale dei programmi di azione esterna dell'UE della rubrica "Vicinato e resto del mondo". Tra queste priorità figura una decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro.

I paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono associati all'Unione europea (UE) dall'entrata in vigore del trattato di Roma. Queste 25 isole situate nelle regioni dell'Atlantico, dell'Antartico, dell'Artico, dei Caraibi, dell'Oceano Indiano e del Pacifico² non sono Stati sovrani, ma dipendono da quattro Stati membri dell'UE, ossia la Danimarca, la Francia, il Regno Unito e i Paesi Bassi.

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Essa non si applica pertanto ai 12 PTOM legati al Regno Unito. L'associazione degli altri 13 PTOM all'Unione trae origine dalle relazioni costituzionali che legano tali paesi e territori ai tre Stati membri cui sono connessi, cioè Danimarca, Francia e Paesi Bassi.

In generale, i PTOM godono di ampia autonomia in settori quali gli affari economici, il mercato del lavoro, la sanità pubblica, gli affari interni e le dogane, mentre la difesa e gli affari esteri rimangono solitamente di competenza degli Stati membri. Poiché i PTOM non fanno parte né del territorio doganale dell'Unione né del mercato interno, non si applica loro la normativa dell'Unione. In quanto cittadini degli Stati membri dell'Unione europea cui i loro paesi e territori sono costituzionalmente legati, gli abitanti dei PTOM possiedono la cittadinanza dell'UE.

La decisione 2013/755/UE del Consiglio³ (la decisione sull'associazione d'oltremare) contempla le relazioni tra i PTOM (compresa la Groenlandia), gli Stati membri a cui sono legati e l'Unione europea. Essa descrive la relazione speciale che lega i PTOM e l'UE nell'ambito della stessa "famiglia europea" e il quadro giuridico specifico ad essi applicabile. La principale fonte di finanziamento della decisione sull'associazione d'oltremare in vigore è l'11° Fondo europeo di sviluppo (FES), che copre la programmazione e il finanziamento dei programmi territoriali e regionali a favore dei PTOM, ad eccezione della Groenlandia che è oggetto di una decisione specifica finanziata dal bilancio dell'UE.

¹ COM(2018) 98 final del 14.2.2018; COM(2018) 321 final del 2.5.2018.

² Allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

³ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

Prima del 1982 la Groenlandia, in quanto parte della Danimarca, era considerata territorio dell'UE e quindi le navi dell'Unione potevano pescare nelle sue acque. Successivamente, la Groenlandia ha deciso di uscire dall'UE ma è rimasta associata ad essa in qualità di PTOM in virtù del trattato sulla Groenlandia⁴, nel quale si sottolineava la necessità di mantenere le strette relazioni tra l'UE e la Groenlandia, con particolare riguardo per le sue esigenze di sviluppo e per i diritti di pesca dell'UE.

Il 13 marzo 1984 è stato firmato un accordo nel settore della pesca⁵. A seguito della revisione intermedia del quarto protocollo in materia di pesca, nel 2003 il Consiglio europeo ha concluso che un siffatto accordo avrebbe dovuto tener conto dell'importanza della pesca e dei problemi di sviluppo strutturale in Groenlandia. Nella dichiarazione congiunta del 2006⁶ tra l'Unione, la Groenlandia e la Danimarca sono stati definiti gli obiettivi comuni di un nuovo partenariato e sono state poste le basi politiche della decisione 2006/526/CE del Consiglio⁷, che stabiliva il quadro della cooperazione per il periodo 2007-2013. La decisione 2014/137/UE del Consiglio⁸ copre attualmente il periodo dal 2014 al 2020 ed è conforme alla dichiarazione congiunta del 2015 tra l'UE, la Groenlandia e la Danimarca, che ribadisce le strette relazioni tra le parti.

La vigente decisione sulla Groenlandia integra la decisione sull'associazione d'oltremare, delineando tuttavia alcuni aspetti specifici delle relazioni con la Groenlandia.

La relazione di revisione intermedia del dicembre 2017⁹ riguardante 10 strumenti di finanziamento esterno, compresi la decisione sulla Groenlandia¹⁰ e l'11° FES (che comprende la programmazione per gli altri PTOM), ha concluso che tali strumenti erano “adatti allo scopo”. Tuttavia, sia la relazione che le consultazioni svolte hanno evidenziato la necessità di aumentare la flessibilità di tali strumenti, di semplificarli ulteriormente e di migliorarne la coerenza e le prestazioni. Ne è scaturita una proposta relativa a un futuro strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, che terrà conto degli insegnamenti tratti per contribuire a razionalizzare l'architettura dell'azione esterna dell'Unione.

La decisione sull'associazione d'oltremare e la decisione sulla Groenlandia non possono essere incluse nel nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale né in qualsiasi altro atto giuridico soggetto alla procedura legislativa ordinaria, giacché entrambe sono soggette a una procedura di adozione specifica, ossia una decisione del

⁴ Trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia (GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 1).

⁵ Accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9).

⁶ Dichiarazione comune della Comunità europea, da una parte, e del governo autonomo della Groenlandia e del Governo della Danimarca, dall'altra, sul partenariato tra la Comunità europea e la Groenlandia (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 32).

⁷ Decisione 2006/526/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 28).

⁸ Decisione 2014/137/UE del Consiglio, del 14 marzo 2014, sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (“Decisione sulla Groenlandia”) (GU L 76 del 15.3.2014, pag. 1).

⁹ La relazione di revisione intermedia si basa su 10 documenti di lavoro dei servizi della Commissione, uno per ciascuno strumento (l'elenco può essere consultato cliccando sul seguente link), che a loro volta poggiavano su 10 valutazioni indipendenti. Tutti i documenti sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en.

¹⁰ GU L 76 del 15.3.2014, pag. 1.

Consiglio all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo¹¹. Tuttavia, al fine di ridurre il numero di programmi si propone che entrambe le decisioni siano fuse in un'unica decisione, che raggruppi tutti i PTOM, compresa la Groenlandia.

Inoltre, l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica sia della decisione sull'associazione d'oltremare che della decisione sulla Groenlandia. A seguito della proposta di iscrivere in bilancio il FES, i finanziamenti destinati tanto alla Groenlandia quanto agli altri paesi e territori d'oltremare dovrebbero provenire dalla nuova rubrica di bilancio 6 "Vicinato e resto del mondo".

Un nuovo atto legislativo per tutti i PTOM, che copra il quadro politico e giuridico e le modalità di attuazione della cooperazione, permetterà:

- l'unità di gestione: una stessa fonte di finanziamento (bilancio dell'UE) per tutti i PTOM creerà sinergie in materia di programmazione e di attuazione;
- il consolidamento degli obiettivi comuni;
- la semplificazione e la coerenza del quadro giuridico;
- una maggiore visibilità dei PTOM in quanto gruppo.

Poiché entrambe le decisioni sono state ritenute "adatte allo scopo", l'idea di base è quella di salvaguardare ciò che funziona bene, migliorando nel contempo gli elementi che ostacolano la capacità dei partner di realizzare efficacemente le loro politiche e le loro priorità. D'altro canto, gli Stati membri interessati hanno insistito fermamente sul mantenimento della struttura e dell'acquis dell'attuale decisione sull'associazione d'oltremare.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le norme e le procedure vigenti dell'associazione UE-PTOM sono stabilite nella decisione 2013/755/UE del 25 novembre 2013 relativa all'associazione dei PTOM all'Unione europea¹², mentre quelle che disciplinano le relazioni con la Groenlandia figurano nella decisione 2014/137/UE del 14 marzo 2014 sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro¹³.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il progetto "Europa 2030"¹⁴ costituisce un parametro di riferimento per garantire la coerenza fra tutti i settori di intervento per quanto riguarda l'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia. Verrà assicurata altresì la coerenza con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

¹¹ Articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 1).

¹² GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.

¹³ GU L 76 del 15.3.2014, pag. 1.

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: "L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia" (COM (2014) 520 final).

La politica integrata dell'Unione europea per l'Artico¹⁵ rispecchia l'interesse strategico dell'Unione a svolgere un ruolo di primo piano nella regione artica. Prendendo spunto da iniziative precedenti, essa spiega perché sia necessaria una politica dell'Unione volta a promuovere la cooperazione internazionale in risposta agli effetti dei cambiamenti climatici sul fragile ambiente dell'Artico e a contribuire allo sviluppo sostenibile, specialmente nella parte europea dell'Artico. Quale parte del Regno di Danimarca, la Groenlandia svolge un ruolo importante in tale politica.

È opportuno che le azioni finanziate nel quadro della presente proposta siano coerenti con quelle realizzate nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e dello strumento europeo per la pace appena proposto. Le azioni umanitarie non dovrebbero essere finanziate nel quadro di questa proposta dato che continueranno ad esserlo tramite lo strumento per gli aiuti umanitari¹⁶.

La proposta della Commissione riguardante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha fissato un obiettivo più ambizioso per l'integrazione degli aspetti climatici in tutti i programmi dell'UE, che consiste nel portare complessivamente al 25% la quota di spesa dell'UE per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente programma dovrebbero contribuire per il 20% della dotazione finanziaria globale del programma a detti obiettivi. Il contributo del programma al raggiungimento di tale obiettivo generale sarà sorvegliato mediante un sistema europeo di indicatori sul clima con un adeguato livello di disaggregazione, compreso l'uso di metodologie più precise, se disponibili. La Commissione continuerà a presentare ogni anno le informazioni in termini di stanziamenti di impegno nell'ambito del progetto di bilancio annuale.

Per sfruttare appieno il potenziale del programma di contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima, la Commissione si adopererà per individuare azioni pertinenti durante l'intero processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La decisione sull'associazione d'oltremare si fonda sulla parte quarta del TFUE. Le modalità e le procedure dettagliate dell'associazione sono stabilite in decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 203 del TFUE, che prevede che gli atti in questione siano adottati mediante una procedura legislativa speciale.

Gli articoli da 198 a 204 del TFUE si applicano alla Groenlandia, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel protocollo n. 34 concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al TFUE.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le modalità dettagliate previste dalle disposizioni della parte quarta del TFUE devono essere stabilite a livello dell'Unione, poiché la finalità dell'associazione, ossia lo sviluppo economico e sociale e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra i PTOM e l'Unione nel suo insieme, non può essere realizzata attraverso un'azione a livello degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri non potrebbero prendere misure riguardo al regime commerciale applicato ai PTOM, giacché l'UE è la sola responsabile della politica commerciale comune (parte quinta, titolo II, del TFUE).

¹⁵ JOIN (2016) 21.

¹⁶ Da aggiornare

L'impostazione della cooperazione con i PTOM contemplata dalla proposta legislativa della Commissione rispetta i principi di partenariato, complementarità e sussidiarietà. Essa prevede che l'assistenza finanziaria fornita dall'UE ai PTOM si basi sui documenti di programmazione di cui le competenti autorità dei PTOM e la Commissione saranno congiuntamente responsabili e che definiranno le strategie di cooperazione tra l'Unione e i PTOM. Tali strategie di cooperazione si baseranno sugli obiettivi, sulle strategie e sulle priorità di sviluppo adottati dalle autorità competenti dei PTOM. La Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi lavoreranno in stretta collaborazione per decidere le attività da realizzare, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.

Fatte salve le prerogative della Commissione, le autorità dei PTOM assumeranno la responsabilità principale dell'attuazione delle operazioni definite di comune accordo nella strategia di cooperazione. La Commissione sarà incaricata di stabilire le norme e le condizioni generali per tali programmi e progetti.

Il partenariato tra Unione europea, Groenlandia e Danimarca agevolerà le consultazioni e il dialogo politico sugli obiettivi e sugli ambiti di cooperazione stabiliti nella presente decisione. Esso definirà in particolare il quadro che servirà da base per una cooperazione e un dialogo di ampio respiro in settori di reciproco interesse.

- **Proporzionalità**

A norma degli articoli 198 e 199 del TFUE, l'associazione continuerà a fornire un partenariato globale che comprenda un quadro istituzionale e un regime commerciale, interessi numerosi settori di cooperazione e preveda i principi di base che disciplinano l'assistenza finanziaria dell'Unione ai PTOM.

Tenuto conto delle specificità dei PTOM e della loro relazione speciale con l'UE, un nuovo atto legislativo che definisca il quadro politico e giuridico e le modalità di attuazione della cooperazione per tutti i PTOM garantirà l'efficacia, la coerenza e il consolidamento degli obiettivi comuni, nonché una maggiore visibilità dei PTOM come gruppo. La proposta presenta un'impostazione flessibile e adeguata alla situazione specifica di ciascun PTOM.

Per motivi di coerenza e di efficacia, e salvo indicazione contraria, la decisione proposta applicherà le disposizioni di attuazione, valutazione e monitoraggio dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI)¹⁷.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

L'articolo 7 della decisione sulla Groenlandia relativo all'attuazione prevede che entro giugno 2018 sia redatta una relazione di riesame intermedio per contribuire ai futuri lavori sulla decisione e alle sue azioni. L'11° FES, che copre la programmazione per gli altri PTOM, fa riferimento alla necessità di esaminare i risultati entro la fine del 2018. Pertanto, la decisione sulla Groenlandia (2014/137/UE) e l'11° FES sono stati inclusi in una valutazione che riguarda altri otto strumenti di finanziamento esterno; conformemente all'articolo 17 del

¹⁷ [Regolamento NDICI]

regolamento di esecuzione comune¹⁸, tutti questi strumenti dovevano essere oggetto di una relazione di revisione intermedia entro la fine del 2017.

Nella relazione, adottata dalla Commissione nel dicembre 2017¹⁹, si è valutato se questi dieci strumenti si confermassero adatti allo scopo, al fine di garantire l'efficace attuazione dell'assistenza dell'UE. La relazione comprendeva un esame generale e 10 singoli documenti di lavoro dei servizi della Commissione, nei quali ciascuno strumento finanziario veniva esaminato sulla base di valutazioni effettuate da consulenti esterni nel periodo 2016-2017.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo alla decisione sulla Groenlandia²⁰ ha concluso che l'obiettivo principale di quest'ultima, ossia mantenere legami stretti e duraturi tra le parti favorendo nel contempo lo sviluppo sostenibile della Groenlandia, è stato e continua a essere conseguito. Il solido partenariato e l'intensa cooperazione con l'Unione europea hanno permesso alla Groenlandia di potenziare lo sviluppo delle capacità, consolidare il sistema di governance e il sistema finanziario e rafforzare il sistema di istruzione e, di conseguenza, la forza lavoro dell'isola.

La decisione sulla Groenlandia è stata concepita in modo tale da coprire e realizzare meglio gli obiettivi politici di più vasta portata del partenariato con l'Unione europea. Essa può quindi continuare a raggiungere i suoi obiettivi in vista del 2020.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'11° FES²¹ ha concluso che tale strumento era pertinente e che si è rivelato nel complesso un meccanismo efficiente, con un comprovato valore aggiunto e una coerenza interna soddisfacente. Si è constatato tuttavia che l'efficacia della cooperazione ha risentito di alcune carenze nelle procedure di attuazione riguardanti i PTOM.

Nel complesso, nella relazione di revisione intermedia si è concluso che gli strumenti di finanziamento esterno erano adatti allo scopo e pertinenti, rispondevano in larga misura agli obiettivi dell'UE e alle esigenze dei paesi partner ed erano sufficientemente flessibili per sostenere un quadro politico in costante evoluzione e consentirne l'attuazione. Si è constatato tuttavia che la molteplicità di strumenti e processi comprometteva la coerenza e la visibilità globali dell'azione esterna dell'UE, impedendo di sfruttare appieno le sinergie e le complementarità.

Per far fronte alle sfide politiche e operative illustrate nelle valutazioni, nell'ambito della rubrica "Azioni esterne" del bilancio dell'UE si dovrà rivolgere maggiore attenzione a quattro principali questioni trasversali, ossia flessibilità, semplificazione, coerenza e risultati.

La decisione sulla Groenlandia viene integrata nella decisione sull'associazione d'oltremare, che contempla anche la Groenlandia, e le risorse finanziarie destinate tanto alla Groenlandia quanto agli altri PTOM proverranno ormai dalla stessa rubrica del bilancio dell'UE. La fusione delle due decisioni contribuirà pertanto alla semplificazione, alla flessibilità e alla coerenza, giacché le relazioni politiche con tutti i PTOM e le risorse finanziarie saranno riunite in un unico strumento. Sarà evidenziato e rafforzato in tal modo lo status privilegiato

¹⁸ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

¹⁹ La relazione di revisione intermedia si basa su 10 documenti di lavoro dei servizi della Commissione, uno per ciascuno strumento (l'elenco può essere consultato cliccando sul seguente link), che a loro volta poggiavano su 10 valutazioni indipendenti. Tutti i documenti sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en.

²⁰ https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en

²¹ https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en

dei PTOM e verrà posto maggiormente l'accento sulle loro specificità rispetto ad altri partner dello sviluppo, sottolineando inoltre che l'obiettivo prioritario della cooperazione con i PTOM è il loro sviluppo sostenibile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le relazioni con i PTOM, compresa la Groenlandia, sono state discusse nel corso di una sessione tematica dedicata al periodo successivo al 2020 durante il 16° forum UE-PTOM svoltosi a Bruxelles il 23 febbraio 2018; esse sono state inoltre esaminate in un documento informativo riguardante il dibattito sul post-2020 e sulle sue implicazioni per i PTOM²², commissionato dall'associazione dei PTOM.

Inoltre, durante la valutazione esterna degli strumenti di finanziamento esterno, compresi la decisione sulla Groenlandia e l'11° FES, si è svolta una consultazione pubblica aperta durata 12 settimane e conclusasi il 3 maggio 2017²³. Tale consultazione ha permesso altresì di raccogliere contributi preliminari riguardo ai futuri strumenti di finanziamento esterno. La consultazione si è svolta sotto forma di i) un'indagine online, che comprendeva alcuni quesiti orientativi per agevolare il feedback, e ii) incontri diretti con le principali parti interessate.

Nel corso della consultazione sono stati evidenziati i seguenti punti.

Dal documento informativo commissionato dall'associazione dei PTOM risulta che, in generale, i PTOM ritengono che l'attuale decisione sull'associazione d'oltremare abbia permesso loro di compiere numerosi progressi e rappresenti un valido strumento giuridico che non necessita di modifiche significative. La futura cooperazione PTOM-UE trarrebbe vantaggio dalla concentrazione sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le relazioni future potrebbero essere disciplinate da uno strumento PTOM autonomo all'interno del bilancio, accompagnato da norme adeguate, che consenta una programmazione semplice, flessibile e fluida. L'integrazione del FES nel bilancio dell'UE sarebbe accolta con favore se si potessero mantenere determinate caratteristiche di flessibilità del fondo. Alcuni PTOM hanno chiesto un maggiore sostegno finanziario come riconoscimento delle loro caratteristiche geografiche specifiche e della loro appartenenza alla famiglia dell'UE.

Questo punto di vista è stato sostenuto dagli Stati membri, i quali ritengono che la decisione sull'associazione d'oltremare abbia fornito la giusta base per la cooperazione tra i PTOM e l'UE, benché siano previsti cambiamenti significativi a livello di attuazione. Il documento di riferimento ha inoltre rilevato che gli Stati membri erano aperti a uno strumento specifico all'interno del bilancio purché le relative disposizioni restassero adeguate e, più specificamente, fossero mantenuti la modalità del sostegno al bilancio e il principio di pluriennialità.

Nel corso della consultazione pubblica riguardante la valutazione della decisione sulla Groenlandia, i partecipanti si sono mostrati fondamentalmente d'accordo nel ritenere che la decisione si sia dimostrata pertinente ed efficace nel perseguire e conseguire i suoi obiettivi generali e specifici e nell'applicare i suoi principi generali per quanto riguarda l'agevolazione del dialogo politico sulle questioni mondiali e artiche. Quanto all'aiuto finanziario per il periodo successivo al 2020, le procedure di programmazione e attuazione dell'assistenza finanziaria a favore della Groenlandia potrebbero essere utilmente confrontate con le procedure FES applicabili ad altri PTOM. La decisione sulla Groenlandia è stata considerata un valido strumento per mantenere e rafforzare i saldi legami tra la Groenlandia e l'Unione. Gli aspetti politici delle relazioni si sono notevolmente evoluti nel corso degli anni.

²² La relazione non è ancora stata resa pubblica ma è stata approvata dalla Commissione.

²³ https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en

- **Esperti esterni**

La valutazione esterna della decisione sulla Groenlandia e dell'11° FES è servita come base per la relazione di revisione intermedia e per i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagnano. Inoltre, un documento informativo riguardante il dibattito sul post-2020 e sulle sue implicazioni per i PTOM è stato commissionato da questi e realizzato all'esterno.

- **Valutazione d'impatto**

Nel 2018 la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto riguardante tutti gli strumenti contemplati dalla rubrica "Ruolo mondiale dell'Europa" del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020. La valutazione si è concentrata sulle principali modifiche proposte per l'azione esterna nel QFP 2021-2027, che comprendevano il raggruppamento di vari strumenti in un unico strumento generale e l'integrazione del FES nel bilancio dell'UE.

La valutazione ha concluso che i vantaggi dell'integrazione del FES nel bilancio avrebbero prevalso sugli svantaggi a condizione che fossero rispettati alcuni presupposti. Ad esempio, l'importo destinato all'azione esterna non dovrebbe essere inferiore alla somma del FES e degli altri strumenti esterni combinati; le caratteristiche di flessibilità del FES dovrebbero essere trasferite nella misura del possibile e le operazioni militari finanziate nel quadro del Fondo per la pace in Africa del FES dovrebbero proseguire nell'ambito di un altro meccanismo fuori bilancio.

La valutazione d'impatto ha inoltre concluso che la maggior parte degli strumenti, a parte quelli che presentano una base giuridica o obiettivi molto specifici, potrebbe essere oggetto di una fusione. Tra tali strumenti figurano lo strumento di cooperazione allo sviluppo, il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento europeo di vicinato, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e lo strumento di partenariato. Gli strumenti che invece dovrebbero rimanere distinti comprendono: gli aiuti umanitari; il bilancio della politica estera e di sicurezza comune; parte dello strumento di cooperazione in materia di sicurezza nucleare; i paesi e territori d'oltremare (compresa la Groenlandia); il meccanismo unionale di protezione civile; lo strumento di assistenza preadesione; l'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario; il sostegno alla comunità turco-cipriota; la riserva per gli aiuti d'urgenza e lo strumento europeo per la pace.

Come rilevato dalla Commissione²⁴ e confermato dai contributi dei partner alla consultazione pubblica, l'attuale struttura degli strumenti di finanziamento esterno è troppo complessa. L'integrazione di una serie di strumenti in un unico strumento generale offrirebbe l'opportunità di razionalizzarne i sistemi di gestione e di controllo, riducendo in tal modo l'onere amministrativo che grava sulle istituzioni e sugli Stati membri dell'UE. Un sistema di controllo semplificato consentirebbe alle istituzioni competenti una migliore visione globale della spesa esterna dell'UE.

Il 25 aprile 2018 la valutazione d'impatto è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo e ha ricevuto un parere positivo corredato di osservazioni.

²⁴ In particolare, il documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE (giugno 2017) e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2018) 98 final del 14.2.2018).

- **Semplificazione**

In termini di semplificazione, la razionalizzazione dell'architettura giuridica intende ridurre l'onere amministrativo rispetto a quello rappresentato dagli attuali strumenti. Attualmente, le relazioni con i PTOM e le risorse finanziarie ad esse destinate (comprese le norme in materia di programmazione e attuazione) sono disciplinate da quattro strumenti: i) la decisione sull'associazione d'oltremare, ii) il regolamento dell'11° FES, iii) la decisione sulla Groenlandia e iv) il regolamento di esecuzione comune.

La decisione proposta prevede un unico strumento che copre sia gli aspetti politici che gli elementi specifici delle relazioni tra l'Unione e i PTOM. Essa comprende, se necessario, disposizioni specifiche che disciplinano le relazioni con la Groenlandia e prevede il raggruppamento delle risorse finanziarie in un'unica rubrica del bilancio dell'UE e modalità di attuazione allineate in larga misura su quelle dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, assicurando così la coerenza e la semplificazione. All'occorrenza, la decisione proposta prevederà norme specifiche e semplificate per i PTOM, ad esempio in materia di programmazione.

Inoltre, il trasferimento (per quanto possibile) di alcune caratteristiche del FES quali il principio di pluriennialità permetterà di ricorrere a procedure ancora più semplici e più flessibili alle quali in precedenza la Groenlandia non aveva accesso. Pertanto, la decisione proposta semplificherà la struttura di gestione e di controllo dei diversi strumenti attuali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le risorse finanziarie destinate alla Groenlandia proverranno dalla rubrica 6 del bilancio dell'UE: "Vicinato e resto del mondo". Tenuto conto dell'intenzione di trasferire al bilancio dell'UE alcune caratteristiche del FES quali il principio di pluriennialità, le attuali procedure di assegnazione dei fondi alla Groenlandia risulteranno semplificate.

Per quanto riguarda gli altri PTOM, le loro dotazioni finanziarie saranno trasferite dal FES alla rubrica "Vicinato e resto del mondo".

La comunicazione della Commissione intitolata "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende"²⁵ prevede uno stanziamento di 500 milioni di EUR per la cooperazione con i PTOM nell'ambito della rubrica "Vicinato e resto del mondo".

La presente decisione prevede l'assegnazione di un importo complessivo di 500 000 000 EUR (a prezzi correnti) all'associazione con i PTOM. Di tale importo, 225 000 000 EUR sono destinati alla Groenlandia e 225 000 000 EUR agli altri PTOM (159 000 000 EUR per i programmi territoriali e 66 000 000 EUR per i programmi regionali). Una dotazione finanziaria intraregionale di 15 000 000 EUR è inoltre aperta a tutti i PTOM, compresa la Groenlandia. La nuova decisione prevede infine un importo di 22 000 000 EUR per l'assistenza tecnica e un importo non assegnato di 13 000 000 EUR.

²⁵ COM (2018) 98 final del 14.2.2018; COM(2018) 321 final del 2.5.2018.

5. ALTRI ELEMENTI

• **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Salvo altrimenti specificato nella decisione, le modalità di attuazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione seguiranno le regole stabilite nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.

• **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Tenuto conto della fusione della decisione sull'associazione d'oltremare e della decisione sulla Groenlandia, verranno fusi anche tutti i settori simili o che presentano analogie o sinergie. Saranno mantenute la struttura e la maggior parte delle disposizioni dell'attuale decisione sull'associazione d'oltremare e, se del caso, verranno evidenziate le specificità delle relazioni e della cooperazione tra l'Unione e la Groenlandia, come ad esempio: l'obiettivo di preservare i legami stretti e duraturi tra l'Unione, la Groenlandia e la Danimarca; il riconoscimento della posizione geostrategica della Groenlandia; il dialogo politico e la potenziale cooperazione sulle questioni riguardanti la regione artica; la sicurezza alimentare. Saranno quindi mantenuti i risultati positivi della decisione sulla Groenlandia.

La nuova decisione sull'associazione d'oltremare dovrebbe conservare la struttura della decisione attuale e poggiare sui medesimi pilastri riguardanti la politica, il commercio e la cooperazione. Tra le principali modifiche figurano le seguenti:

- la decisione proposta terrà conto delle conseguenze del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e del fatto che il regime speciale di cui alla parte quarta del TFUE non si applicherebbe più ai dodici PTOM britannici;
- da un punto di vista formale, il testo e i suoi allegati sono oggetto di un aggiornamento generale, in particolare per tener conto delle ultime modifiche apportate alla normativa fiscale e commerciale;
- con l'integrazione del FES nel bilancio dell'UE, saranno abrogati gli allegati IV e V della decisione *attualmente in vigore*. Inoltre, l'allegato I sui PTOM isolati è stato integrato nella decisione. L'allegato III sulla gestione delle risorse proprie della BEI sarà abrogato;
- sono aggiunte e aggiornate disposizioni che rispecchiano lo stato delle relazioni con la Groenlandia all'articolo 3 (Obiettivi, principi e valori), all'articolo 5 (Interessi reciproci, complementarità e priorità), all'articolo 13 (Principi guida del dialogo), all'articolo 23 (nuovo articolo sulle materie prime), all'articolo 31 (Cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione) e all'articolo 35 (Sanità pubblica e sicurezza alimentare);
- la parte IV della decisione, relativa al finanziamento della cooperazione, prevede una dotazione finanziaria specifica per i PTOM nell'ambito della rubrica 6 "Vicinato e resto del mondo" del bilancio. Essa comprende altresì:
 - una clausola generale che rinvia allo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale per l'attuazione della cooperazione finanziaria nell'ambito della decisione proposta. Quest'ultima continuerà tuttavia a prevedere un esercizio di programmazione specifico e semplificato per i PTOM;

- in linea di principio, i PTOM continueranno a poter partecipare ai programmi dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale. Potranno partecipare ai programmi tematici e alle azioni di risposta rapida dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale;
- una disposizione specifica/uno strumento specifico consente alla Commissione di promuovere attivamente i progetti intraregionali tra i PTOM, gli Stati o i territori ACP e non ACP e le regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro
("Decisione sull'associazione d'oltremare")**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo²⁶,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La presente decisione stabilisce le norme e la procedura che disciplinano l'associazione tra l'UE e i paesi e territori d'oltremare (PTOM), compresa la Groenlandia, e sostituisce la decisione 2013/755/UE del Consiglio²⁷ ("Decisione sull'associazione d'oltremare") e la decisione 2014/137/UE del Consiglio²⁸ ("Decisione sulla Groenlandia").
- (2) A norma dell'articolo 204 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni degli articoli da 198 a 203 del TFUE si applicano alla Groenlandia, fatte salve le disposizioni specifiche che figurano nel protocollo n. 34 del TFUE concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia. Conformemente al trattato sulla Groenlandia²⁹, le relazioni tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro, sono disciplinate dalla decisione 2014/137/UE del Consiglio³⁰, che sottolinea gli stretti legami storici, politici, economici e culturali tra l'Unione e la Groenlandia e definisce un partenariato e una cooperazione specifici. La decisione 2014/137/UE scade il 31 dicembre 2020.
- (3) A partire dal 1° gennaio 2021 l'assistenza dell'Unione a favore dei PTOM, precedentemente finanziata dal Fondo europeo di sviluppo (FES), dovrebbe essere finanziata dal bilancio generale dell'Unione.
- (4) Al fine di razionalizzare il numero e il funzionamento degli strumenti di finanziamento esterno, è opportuno che le relazioni con l'insieme dei PTOM, compresa la Groenlandia, siano disciplinate da un'unica decisione che sostituisca la decisione sull'associazione d'oltremare e la decisione sulla Groenlandia.

²⁶ Parere del xx/xx/xxxx (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

²⁷ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

²⁸ Decisione 2014/137/UE del Consiglio, del 14 marzo 2014, sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro ("Decisione sulla Groenlandia") (GU L 76 del 15.3.2014, pag. 1).

²⁹ Trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia (GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 1).

³⁰ GU L 76 del 15.3.2014, pag. 1.

- (5) Il partenariato previsto dalla presente decisione dovrebbe permettere di mantenere salde relazioni tra l'Unione, da un lato, e tutti i PTOM, dall'altro.
- (6) È opportuno che la nuova decisione evidenzi le specificità della cooperazione con la Groenlandia, quali l'obiettivo di preservare i legami stretti e duraturi tra l'Unione, la Groenlandia e la Danimarca, il riconoscimento della posizione geostrategica della Groenlandia, l'importanza del dialogo politico tra la Groenlandia e l'Unione, l'esistenza di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione e la Groenlandia e la potenziale cooperazione sulle questioni riguardanti la regione artica. Essa dovrebbe rispondere, mediante l'elaborazione di un programma proattivo e il perseguimento di interessi comuni, a sfide globali quali, in particolare, il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e sull'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali (compresi le materie prime e gli stock ittici), nonché la ricerca e l'innovazione.
- (7) Il TFUE e il diritto derivato non si applicano automaticamente ai PTOM, fatta eccezione per alcune disposizioni che prevedono espressamente il contrario. Pur non essendo paesi terzi, i PTOM non fanno parte del mercato unico e devono adempiere gli obblighi commerciali stabiliti per i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le norme di origine, le norme sanitarie e fitosanitarie e le misure di salvaguardia.
- (8) La relazione speciale tra l'Unione e i PTOM sta abbandonando l'impostazione classica della cooperazione allo sviluppo per orientarsi verso un partenariato reciproco a favore dello sviluppo sostenibile dei PTOM. Inoltre, la solidarietà tra l'Unione e i PTOM dovrebbe fondarsi sulle loro relazioni speciali e sulla loro appartenenza alla stessa "famiglia europea".
- (9) L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015, rappresenta la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze mondiali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, che si fonda sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), sull'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e sul programma d'azione di Addis Abeba, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Si tratta di un programma di portata universale, che definisce un quadro d'azione comune e globale che vale tanto per l'Unione quanto per i suoi partner. Esso garantisce l'equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, riconoscendo le interazioni fondamentali tra i suoi traguardi e i suoi obiettivi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno. La sua attuazione avverrà in stretto coordinamento con altri impegni internazionali. Le azioni attuate nel quadro della presente decisione rivolgeranno particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possono creare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente.
- (10) L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe continuare a fondarsi su tre grandi pilastri, ossia il miglioramento della competitività, il rafforzamento della resilienza e la riduzione della vulnerabilità, nonché la promozione della cooperazione e dell'integrazione tra i PTOM e altri partner e regioni vicine.
- (11) L'assistenza finanziaria stanziata dall'Unione nel quadro del partenariato dovrebbe conferire una prospettiva europea allo sviluppo dei PTOM e contribuire a consolidare i legami stretti e di lunga data instaurati con essi, rafforzando al contempo la posizione dei PTOM in quanto avamposto dell'Unione, sulla base dei valori e della storia comuni che legano i partner.
- (12) Tenuto conto della posizione geografica dei PTOM, e nonostante il diverso status di ciascun soggetto di una determinata zona geografica nei confronti del diritto dell'Unione, la cooperazione tra essi e i paesi vicini dovrebbe essere perseguita nell'interesse di tutte le parti, rivolgendo particolare attenzione alle questioni di interesse comune e alla promozione dei valori e delle norme dell'Unione.

- (13) Molti PTOM sono vicini delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nonché di altri paesi e territori terzi, con i quali condividono svariate esigenze quali l'adeguamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti, la tutela della biodiversità, le questioni legate agli oceani, la diversificazione economica e la riduzione del rischio di catastrofi.
- (14) La comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 intitolata "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"³¹, le conclusioni del 15° e del 16° forum PTOM-UE e la raccomandazione della Commissione relativa ai negoziati su un accordo di partenariato tra l'Unione europea e i paesi ACP³² esortano a rafforzare i programmi di cooperazione regionale che interessano i PTOM e i loro vicini.
- (15) I PTOM ospitano una vasta biodiversità terrestre e marina. I cambiamenti climatici stanno avendo ripercussioni sul loro ambiente naturale e rappresentano una minaccia per il loro sviluppo sostenibile. L'adozione di misure a favore della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, della riduzione dei rischi di catastrofi, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della promozione dell'energia sostenibile contribuisce all'adeguamento ai cambiamenti climatici e all'attenuazione dei loro effetti nei PTOM. L'associazione dovrebbe puntare a garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici quale elemento fondamentale per conseguire uno sviluppo sostenibile.
- (16) A riprova dell'importanza di contrastare i cambiamenti climatici conformemente agli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo totale del 25% della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente programma dovrebbero contribuire per il 20% della dotazione finanziaria globale del programma a detti obiettivi. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'attuazione del programma e riesaminate nell'ambito dei processi di revisione e valutazione intermedia di quest'ultimo.
- (17) Nelle relazioni tra l'Unione e i PTOM dovrebbe essere riconosciuto il ruolo importante che i PTOM potrebbero svolgere nel contribuire al rispetto degli impegni assunti dall'UE nel quadro degli accordi multilaterali in tema di ambiente.
- (18) L'Unione e i PTOM riconoscono la particolare importanza dell'istruzione e della formazione professionale per lo sviluppo sostenibile dei PTOM.
- (19) L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe tenere conto della diversità e dell'identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia.
- (20) La cooperazione in tema di commercio e questioni connesse tra l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire all'obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile, dello sviluppo sociale e della tutela dell'ambiente.
- (21) La presente decisione dovrebbe prevedere norme di origine più flessibili, comprese nuove possibilità di cumulo dell'origine. È opportuno consentire il cumulo non soltanto con i PTOM e con i paesi firmatari di accordi di partenariato economico (APE), ma anche, a determinate condizioni, per i prodotti originari di paesi con i quali l'Unione applica un accordo di libero scambio come pure per i prodotti introdotti nell'Unione in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate dell'Unione, sempre a determinate

³¹ COM(2017) 623 final del 24.10.2017.

³² COM(2017) 763 final del 12.12.2017.

condizioni. Tali condizioni sono necessarie per impedire l'elusione delle norme commerciali e garantire il buon funzionamento delle disposizioni in materia di cumulo.

- (22) Occorre aggiornare le procedure per la certificazione dell'origine PTOM, nell'interesse degli operatori e delle amministrazioni interessate nei PTOM. Anche le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa tra l'Unione e i PTOM dovrebbero essere aggiornate di conseguenza.
- (23) È inoltre opportuno stabilire disposizioni di salvaguardia e di vigilanza sufficientemente dettagliate. In tale modo le autorità competenti dei PTOM e dell'Unione, come anche gli operatori economici, potrebbero fare affidamento su norme e procedure chiare e trasparenti. Infine, è nell'interesse di tutte le parti garantire la corretta applicazione delle procedure e delle modalità che consentono ai PTOM di esportare merci verso l'Unione in esenzione da dazi e contingenti.
- (24) Tenuto conto degli obiettivi dell'integrazione e dell'evoluzione del commercio mondiale nel settore dei servizi e del diritto di stabilimento, occorre sostenere lo sviluppo dei mercati dei servizi e le opportunità d'investimento migliorando l'accesso dei servizi e degli investimenti dei PTOM al mercato dell'Unione. A tale riguardo, l'Unione dovrebbe offrire ai PTOM il miglior trattamento possibile concesso ad altri partner commerciali attraverso clausole globali della nazione più favorita e garantire loro al tempo stesso una maggiore flessibilità nelle loro relazioni commerciali, limitando il trattamento concesso all'Unione dai PTOM a quello di cui beneficiano le altri grandi economie commerciali.
- (25) La cooperazione tra l'Unione e i PTOM nel settore dei servizi finanziari dovrebbe contribuire a creare un sistema finanziario più sicuro, solido e trasparente, elemento essenziale per migliorare la stabilità finanziaria mondiale e favorire la crescita sostenibile. Gli sforzi in tale ambito dovrebbero concentrarsi sulla convergenza con le norme concordate a livello internazionale e sul ravvicinamento della legislazione dei PTOM all'acquis dell'Unione nel settore dei servizi finanziari. Dovrebbe essere rivolta particolare attenzione al rafforzamento delle capacità amministrative delle autorità dei PTOM, anche in materia di vigilanza.
- (26) È opportuno che l'assistenza finanziaria dell'UE si concentri nei settori in cui la sua incidenza è maggiore, date le capacità dell'Unione di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo o la promozione della democrazia, della buona governance, dei diritti umani e dello Stato di diritto nel mondo, e tenuto conto del suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e del suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.
- (27) A fini di efficienza, semplificazione e riconoscimento delle capacità di gestione delle autorità dei PTOM, le risorse finanziarie concesse ai PTOM dovrebbero essere gestite sulla base di un partenariato reciproco. Inoltre, le autorità dei PTOM dovrebbero assumere la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche convenute tra le parti quali strategie di cooperazione. Nel processo di programmazione e attuazione si dovrebbe tenere conto delle risorse amministrative e umane limitate dei PTOM.
- (28) La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria per l'associazione dei PTOM all'Unione, la "decisione sull'associazione d'oltremare", che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 16 dell'accordo interistituzionale del [...] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.
- (29) Alla presente decisione si applicano le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, giacché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto fondamentale di una sana gestione finanziaria e di un efficace finanziamento dell'Unione.

- (30) Le tipologie di finanziamento e le modalità di esecuzione previste dalla presente decisione andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (31) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché la creazione di sinergie con altri programmi e politiche dell'Unione. Onde ottimizzare l'impatto degli interventi combinati ai fini del conseguimento di un obiettivo comune, la presente decisione dovrebbe permettere di combinare i finanziamenti con quelli di altri programmi dell'Unione, purché i contributi non coprano gli stessi costi.
- (32) È opportuno che la presente decisione faccia riferimento, ove necessario, al [regolamento NDICI] (strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale) ai fini dell'attuazione della cooperazione, garantendo in tal modo la gestione coerente di tutti gli strumenti.
- (33) Per tener conto degli sviluppi e delle modifiche della normativa doganale e commerciale è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda il contenuto degli allegati II, III e IV, onde consentirle di integrare tali modifiche nella decisione. A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³³, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in forza delle prescrizioni specifiche di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare le conseguenze del programma sul terreno. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (34) I riferimenti agli strumenti di assistenza esterna di cui all'articolo 9 della decisione 2010/427/UE del Consiglio³⁵ dovrebbero essere considerati riferimenti anche alla presente

³³ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

³⁴ Ibidem.

³⁵ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

decisione. La Commissione dovrebbe assicurare che la presente decisione sia attuata nel rispetto del ruolo del SEAE quale previsto in tale decisione.

- (35) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 10, paragrafo 6, e dell'articolo 16, paragrafo 8, dell'allegato II, dell'articolo 2 dell'allegato III, e degli articoli 5 e 6 dell'allegato IV della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano *esercitate* conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (36) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95³⁷, (Euratom, CE) n. 2185/96³⁸ e (UE) 2017/1939³⁹ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure efficaci e proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità (comprese le frodi), il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Per questo motivo, è opportuno che gli accordi con paesi e territori terzi e con organizzazioni internazionali, e qualsiasi contratto o accordo risultante dall'applicazione della presente decisione, contengano disposizioni che autorizzino espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere audit, nonché controlli e verifiche sul posto, secondo le rispettive competenze, e che garantiscano che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
- (37) In virtù della presente decisione, il Consiglio dovrebbe poter dare una risposta innovativa su tutte le summenzionate questioni, che sia coerente e consona alle diverse situazioni,

³⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

³⁷ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

³⁸ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

³⁹ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁴⁰ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ALL'UNIONE

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente decisione istituisce un'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) all'Unione europea ("associazione") che costituisce un partenariato, basato sull'articolo 198 del TFUE, volto a favorire lo sviluppo sostenibile dei PTOM e a promuovere i valori e le norme dell'Unione nel mondo.
2. Le parti dell'associazione sono l'Unione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi.
3. La presente decisione stabilisce, all'articolo 73, il programma di finanziamento per l'associazione con tutti i PTOM per il periodo 2021-2027 ("programma"). Essa stabilisce gli obiettivi del programma, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Ambito di applicazione territoriale

L'associazione si applica ai PTOM elencati nell'allegato II del TFUE.

Articolo 3

Obiettivi, principi e valori

1. L'associazione tra l'Unione e i PTOM è improntata agli obiettivi, principi e valori comuni ai PTOM, agli Stati membri cui sono connessi e all'Unione.
2. Le parti riconoscono reciprocamente il diritto di definire le loro politiche e le loro priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i propri livelli di tutela nazionale dell'ambiente e del lavoro, nonché di adottare o modificare di conseguenza le pertinenti disposizioni legislative e politiche, coerentemente con gli impegni assunti nei confronti delle norme e degli accordi riconosciuti a livello internazionale. Nel far ciò, si adoperano per garantire livelli elevati di tutela dell'ambiente e del lavoro.
3. Le parti attuano la presente decisione secondo principi di trasparenza, sussidiarietà e ricerca dell'efficacia e tengono ugualmente conto dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile dei PTOM, ossia sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell'ambiente.
4. L'obiettivo generale della presente decisione consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell'instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme. L'associazione persegue tale obiettivo generale migliorando la competitività dei

PTOM, rafforzandone la resilienza, riducendone la vulnerabilità economica e ambientale e promuovendo la cooperazione tra essi e altri partner.

5. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 21 del TUE, la presente decisione persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - (a) promuovere e sostenere la cooperazione con i PTOM;
 - (b) sostenere la Groenlandia e cooperare con essa per aiutarla a far fronte alle sue principali difficoltà, quali la necessità di migliorare il livello di istruzione, e contribuire alla capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare politiche nazionali.
6. Nel perseguire tali obiettivi, l'associazione rispetta i principi fondamentali della libertà, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, della buona governance e dello sviluppo sostenibile, che sono comuni a tutti i PTOM e agli Stati membri cui sono connessi.

Articolo 4

Gestione dell'associazione

Alla gestione dell'associazione provvedono la Commissione e le autorità dei PTOM e, se del caso, lo Stato membro cui è connesso il PTOM, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie.

Articolo 5

Interessi reciproci, complementarità e priorità

1. L'associazione costituisce il quadro del dialogo politico e della cooperazione sulle questioni di interesse reciproco.
2. Sarà privilegiata la cooperazione nei settori di interesse reciproco, ossia:
 - (a) la diversificazione delle economie dei PTOM, compresa la loro ulteriore integrazione nell'economia mondiale e regionale; nel caso specifico della Groenlandia, la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro;
 - (b) la promozione dell'economia verde e blu;
 - (c) la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici;
 - (d) l'attenuazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai loro effetti;
 - (e) la promozione delle iniziative per ridurre i rischi di catastrofi;
 - (f) la promozione delle attività di ricerca, innovazione e cooperazione scientifica;
 - (g) la promozione degli scambi sociali, culturali ed economici tra i PTOM, i paesi vicini e altri partner;
 - (h) le questioni riguardanti la regione artica.
3. La cooperazione nei settori di interesse comune mira a favorire l'autonomia dei PTOM e lo sviluppo delle loro capacità di elaborare, attuare e sorvegliare le strategie e le politiche di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Promozione dell'associazione

1. Allo scopo di rafforzare le relazioni reciproche, l'Unione e i PTOM s'impegnano a far conoscere l'associazione presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e la cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell'Unione, dall'altro.
2. I PTOM si adoperano per consolidare e promuovere le loro relazioni con l'Unione nel suo insieme. Gli Stati membri sostengono gli sforzi compiuti a tal fine.

Articolo 7

Cooperazione regionale, integrazione regionale e cooperazione con altri partner

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente decisione, l'associazione sostiene gli sforzi compiuti dai PTOM per partecipare alle iniziative pertinenti di cooperazione internazionale, regionale e/o subregionale, nonché ai processi d'integrazione regionale o subregionale, conformemente alle loro aspirazioni e agli obiettivi e alle priorità definiti dalle loro autorità competenti.
2. A tal fine, l'Unione e i PTOM possono scambiare informazioni e migliori pratiche o stabilire qualsiasi altra forma di cooperazione e di coordinamento stretti con altri partner nell'ambito della partecipazione dei PTOM a organizzazioni regionali e internazionali, se del caso mediante accordi internazionali.
3. L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti II e III della presente decisione. Al riguardo, l'obiettivo dell'associazione è promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE, e con gli Stati e territori vicini, ACP e non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione migliora il coordinamento e le sinergie tra i propri programmi pertinenti. L'Unione si adopera altresì, se del caso, per associare i PTOM nei propri organi di dialogo con i loro paesi vicini, siano essi Stati o territori ACP o non ACP, e con le regioni ultraperiferiche.
4. Il sostegno alla partecipazione dei PTOM alle pertinenti organizzazioni di integrazione regionale si concentra in particolare su quanto segue:
 - (a) sviluppo delle capacità delle pertinenti organizzazioni e istituzioni regionali di cui fanno parte i PTOM;
 - (b) iniziative regionali o subregionali quali l'attuazione delle politiche di riforma settoriale negli ambiti di cooperazione indicati nelle parti II e III della presente decisione;
 - (c) sensibilizzazione e consapevolezza dei PTOM in merito agli effetti dei processi di integrazione regionale nei diversi settori;
 - (d) partecipazione dei PTOM allo sviluppo dei mercati regionali nel contesto di organizzazioni d'integrazione regionale;
 - (e) investimenti transfrontalieri tra i PTOM e i loro vicini.

Articolo 8

Partecipazione ai gruppi europei di cooperazione territoriale

Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione, le iniziative di cooperazione o altre forme di cooperazione implicano altresì che le autorità pubbliche, le organizzazioni regionali e subregionali, le autorità locali e, se del caso, altri organi o istituzioni pubblici e privati (compresi i prestatori di servizi pubblici) di un PTOM possano partecipare a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), fatti salvi le norme e gli obiettivi delle attività di cooperazione previste dalla presente decisione e dal regolamento (UE) n. 1302/2013⁴¹, nonché conformemente alle disposizioni applicabili allo Stato membro a cui il PTOM è connesso.

Articolo 9

Trattamento specifico

1. L'associazione tiene conto della diversità dei PTOM in termini di sviluppo economico e capacità di beneficiare appieno della cooperazione e dell'integrazione regionali di cui all'articolo 7.
2. Un trattamento specifico è riservato ai PTOM isolati.
3. Per consentire ai PTOM isolati di superare gli ostacoli, strutturali o di altra natura, al loro sviluppo, tale trattamento specifico deve tener conto delle loro particolari difficoltà, anche nel determinare il volume del sostegno finanziario e le relative condizioni.
4. Il PTOM considerato come isolato è Saint Pierre e Miquelon.

CAPO 2

COOPERAZIONE

Articolo 10

Approccio generale

1. L'associazione si fonda su un ampio dialogo e su consultazioni su temi di interesse reciproco tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi e la Commissione nonché, se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI).
2. I PTOM organizzano, se del caso, dialoghi e consultazioni con autorità e organismi quali:
 - (a) le autorità locali competenti e le altre autorità pubbliche;
 - (b) le parti economiche e sociali;
 - (c) ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi che promuovono la parità tra uomini e donne.

⁴¹ Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303).

Articolo 11
Soggetti della cooperazione

1. I soggetti della cooperazione nei PTOM comprendono:
 - (a) le autorità pubbliche dei PTOM;
 - (b) le autorità locali dei PTOM;
 - (c) i prestatori di servizi pubblici e le organizzazioni della società civile, come le associazioni sociali, professionali, dei datori di lavoro e sindacali, e le organizzazioni non governative locali, nazionali o internazionali;
 - (d) le organizzazioni regionali e subregionali.
2. Gli Stati membri cui sono connessi i PTOM comunicano alla Commissione quali sono le autorità pubbliche e locali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 12
Compiti dei soggetti non governativi

1. I soggetti non governativi possono intervenire nello scambio di informazioni e nelle consultazioni riguardanti la cooperazione, in particolare nell'elaborazione e nell'attuazione dell'assistenza, dei progetti o dei programmi in materia di cooperazione. Possono essere loro delegati poteri di gestione finanziaria per l'attuazione di tali progetti o programmi onde favorire le iniziative locali di sviluppo.
2. I soggetti non governativi ammissibili alla gestione decentrata dei progetti o programmi sono individuati di comune accordo tra le autorità dei PTOM, la Commissione e lo Stato membro cui è connesso il PTOM, tenendo conto delle questioni trattate, delle loro competenze e dei loro settori di attività. Il processo di individuazione viene svolto in ciascun PTOM, nell'ambito del dialogo di ampio respiro e delle consultazioni di cui all'articolo 10.
3. L'associazione mira a contribuire agli sforzi compiuti dai PTOM per potenziare le organizzazioni della società civile, in particolare per quanto riguarda la loro creazione e il loro sviluppo, nonché la messa a punto delle disposizioni necessarie ad avviare la loro partecipazione alla progettazione, all'attuazione e alla valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.

CAPO 3

QUADRO ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13
Principi guida del dialogo

1. L'Unione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono regolarmente a un dialogo politico globale.
2. Il dialogo si svolge in piena conformità delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie dell'Unione, dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi. Il dialogo è condotto in modo flessibile: può essere formale o informale e si svolge, al livello o nella configurazione adeguati, nel quadro di cui all'articolo 14.
3. Il dialogo consente ai PTOM di partecipare pienamente all'attuazione dell'associazione.

4. Il dialogo si concentra, tra l'altro, su precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento degli obiettivi dell'associazione.
5. Il dialogo con la Groenlandia, in particolare, pone le basi per una cooperazione e un dialogo di ampio respiro in ambiti riguardanti tra l'altro l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, le risorse naturali, comprese le materie prime e gli stock ittici, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione, nonché la dimensione artica di tali questioni.

Articolo 14

Organi dell'associazione

1. L'associazione istituisce i seguenti organi di dialogo:
 - (a) un forum di dialogo PTOM-UE ("forum PTOM-UE") riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. Membri del Parlamento europeo, rappresentanti della BEI e rappresentanti delle regioni ultraperiferiche sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;
 - (b) a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate almeno tre volte all'anno su iniziativa della Commissione o su richiesta dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;
 - (c) di comune intesa tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi e la Commissione, sono istituiti gruppi di lavoro di natura consultiva, per seguire l'attuazione dell'associazione, in forma adeguata alle questioni da affrontare. Tali gruppi di lavoro possono essere convocati su richiesta della Commissione, di uno Stato membro o di un PTOM. Essi svolgono discussioni tecniche su questioni di particolare interesse per i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi e completano il lavoro svolto nell'ambito del forum PTOM-UE e/o delle consultazioni trilaterali.
2. La Commissione assume la presidenza del forum PTOM-UE, delle consultazioni trilaterali e dei gruppi di lavoro e ne assicura il segretariato.

PARTE II

SETTORI DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL QUADRO DELL'ASSOCIAZIONE

CAPO 1

QUESTIONI AMBIENTALI, CAMBIAMENTI CLIMATICI, OCEANI E RIDUZIONE DELLE CATASTROFI

Articolo 15

Principi generali

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e della riduzione del rischio di catastrofi può riguardare:

- (a) il sostegno agli sforzi compiuti dai PTOM per definire e attuare politiche, strategie, piani d'azione e misure;
- (b) il sostegno agli sforzi compiuti dai PTOM per integrarsi nelle reti e iniziative regionali;
- (c) la promozione dell'uso sostenibile e dell'efficienza delle risorse e la promozione della dissociazione della crescita economica dal degrado ambientale;
- (d) il sostegno agli sforzi compiuti dai PTOM per fungere da piattaforme e centri di eccellenza regionali.

Articolo 16

Gestione sostenibile e conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile e della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici può riguardare:

- (a) la promozione della creazione e della gestione efficace di zone marine e terrestri protette e il miglioramento della gestione delle zone protette esistenti;
- (b) la promozione della gestione sostenibile delle risorse marine e terrestri, che contribuisce a proteggere specie, habitat e funzioni ecosistemiche al di fuori delle zone protette, in particolare specie minacciate di estinzione, vulnerabili e rare;
- (c) il rafforzamento della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina e terrestre e degli ecosistemi:
 - i) affrontando la problematica più ampia a livello ecosistemico dei cambiamenti climatici, mantenendo ecosistemi sani e resilienti e promuovendo le infrastrutture verdi e blu e gli approcci ecosistemici nei confronti dell'adeguamento ai cambiamenti climatici e dell'attenuazione dei loro effetti, spesso con molteplici benefici;
 - ii) rafforzando le capacità a livello locale, regionale e/o internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni, conoscenze e migliori pratiche fra tutti i soggetti interessati, comprese le autorità pubbliche, i proprietari terrieri, il settore privato, i ricercatori e la società civile;

- iii) rafforzando i programmi esistenti di conservazione della natura e le iniziative collegate sia all'interno che all'esterno delle zone di conservazione;
 - iv) ampliando la base delle conoscenze e colmando le lacune, anche quantificando il valore delle funzioni e dei servizi ecosistemici;
- (d) la promozione e l'agevolazione della cooperazione regionale per affrontare questioni come le specie invasive esotiche o gli effetti dei cambiamenti climatici;
- (e) la messa a punto di meccanismi per mobilitare risorse, compresi i pagamenti per i servizi ecosistemici.

Articolo 17

Gestione sostenibile delle foreste

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile delle foreste può riguardare la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste, compreso il loro ruolo nella preservazione dell'ambiente dall'erosione e nel controllo della desertificazione, nel rimboschimento e nella gestione delle esportazioni di legname.

Articolo 18

Gestione integrata delle zone costiere

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione integrata delle zone costiere può riguardare:

- (a) il sostegno agli sforzi compiuti dai PTOM ai fini di una gestione sostenibile ed efficace delle zone marine e costiere, definendo una strategia integrata in termini di pianificazione e gestione di tali zone;
- (b) la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l'acquacoltura, il turismo, i trasporti marittimi e l'agricoltura, e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energia rinnovabile e materie prime, tenendo conto anche dell'impatto dei cambiamenti climatici e delle attività umane.

Articolo 19

Oceani

1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore della governance internazionale degli oceani può riguardare:
- (a) l'intensificazione del dialogo su temi di interesse comune in tale settore;
 - (b) la promozione della conoscenza dell'ambiente marino e delle biotecnologie marine, dell'energia oceanica, della sorveglianza marittima, della gestione delle zone costiere e della gestione basata sugli ecosistemi;
 - (c) la promozione di strategie integrate a livello internazionale;
 - (d) la promozione attiva della buona governance, delle migliori pratiche e della gestione responsabile della pesca nell'ambito della conservazione e della gestione sostenibile degli stock ittici, compresi quelli di interesse comune e quelli gestiti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

- (e) il dialogo e la cooperazione in materia di conservazione degli stock ittici, comprese le misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la cooperazione efficace con le organizzazioni regionali di gestione della pesca e al loro interno. Il dialogo e la cooperazione comprendono i regimi di ispezione e controllo, gli incentivi e gli obblighi ai fini di una gestione più efficace della pesca e degli ambienti costieri a lungo termine.
- 2. Nel quadro dell'associazione, e assicurando nel contempo la coerenza e la complementarità con i vigenti accordi di partenariato nel settore della pesca, la cooperazione di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), si basa sui seguenti principi:
 - (a) l'impegno ad attuare una gestione responsabile della pesca e pratiche responsabili di pesca;
 - (b) l'astensione da misure o attività incompatibili con i principi dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;
 - (c) tenendo conto degli accordi di partenariato bilaterali, vigenti o futuri, nel settore della pesca tra l'Unione e i PTOM, le due parti si adoperano per consultarsi regolarmente sulla conservazione e sulla gestione delle risorse biologiche marine e per scambiarsi informazioni sullo stato delle risorse nel quadro dei pertinenti organi dell'associazione di cui all'articolo 14.

Articolo 20

Gestione sostenibile delle risorse idriche

- 1. Nel quadro dell'associazione, l'Unione e i PTOM possono cooperare nel settore della gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso una politica specifica in materia e mediante il rafforzamento istituzionale, la salvaguardia delle risorse idriche, l'approvvigionamento idrico nelle zone rurali e urbane per scopi domestici, industriali e agricoli, lo stoccaggio, la distribuzione e la gestione delle risorse idriche e la gestione delle acque reflue.
- 2. Nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, viene prestata particolare attenzione all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite e in quelle particolarmente esposte alle calamità naturali, il che contribuisce direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività.
- 3. La cooperazione in questi settori si fonda sul principio che l'incessante necessità di estendere i servizi idrici e igienico-sanitari di base alle popolazioni urbane e rurali deve essere affrontata con metodi sostenibili sotto il profilo ambientale.

Articolo 21

Gestione dei rifiuti

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione dei rifiuti può riguardare la promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali in tutte le operazioni connesse alla gestione dei rifiuti, compresi la riduzione dei rifiuti, il riciclaggio o altri processi di recupero, ad esempio il recupero energetico e lo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 22

Energia

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di energia sostenibile può riguardare:

- (a) la produzione e la distribuzione di energia sostenibile e l'accesso a quest'ultima, in particolare lo sviluppo, la promozione, l'utilizzo e lo stoccaggio di energia sostenibile a basse emissioni di carbonio proveniente da fonti rinnovabili;
- (b) le politiche e le normative in tema di energia, in particolare l'elaborazione di politiche e l'adozione di una normativa in grado di garantire tariffe energetiche accessibili e sostenibili;
- (c) l'efficienza energetica, in particolare lo sviluppo e l'introduzione di norme di efficienza energetica e l'attuazione di misure di efficienza energetica in diversi settori (industriale, commerciale, pubblico e domestico), nonché attività di accompagnamento didattiche e di sensibilizzazione;
- (d) i trasporti, in particolare lo sviluppo, la promozione e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati più ecologici come i veicoli ibridi, elettrici o a idrogeno e i sistemi di spostamento mediante car-pooling o in bicicletta;
- (e) l'urbanistica e l'edilizia, in particolare la promozione e l'introduzione di norme elevate di qualità ambientale e di alto rendimento energetico in fase di pianificazione urbana e costruzione;
- (f) il turismo, in particolare la promozione di infrastrutture per il turismo ecologiche e/o autosufficienti sotto il profilo energetico (basate sulle energie rinnovabili).

Articolo 23

Materie prime

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nell'ambito delle materie prime, comprese le terre rare, può riguardare la promozione di un settore delle materie prime sostenibile riguardo a tutte le attività collegate al settore minerario, con i seguenti obiettivi:

- (a) un impiego efficiente delle risorse;
- (b) la promozione del riciclaggio;
- (c) lo sviluppo e il rafforzamento della tutela ambientale;
- (d) un trattamento e uno sfruttamento rispettosi dell'ambiente;
- (e) il rafforzamento delle capacità, della formazione, dell'innovazione, della ricerca e delle misure per le imprese ai fini dello sfruttamento e dell'estrazione delle materie prime a livello locale, regionale e nazionale.

Articolo 24

Cambiamenti climatici

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nell'ambito dei cambiamenti climatici mira a sostenere le iniziative dei PTOM in materia di attenuazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai loro effetti negativi, e può comprendere:

- (a) la raccolta di elementi concreti; l'identificazione dei principali rischi e di piani, azioni o misure territoriali, regionali e/o internazionali finalizzati all'adattamento ai cambiamenti climatici e all'attenuazione dei loro effetti negativi;

- (b) il contributo agli sforzi compiuti dai paesi partner per onorare gli impegni assunti in materia di cambiamenti climatici, conformemente all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;
- (c) l'integrazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici e dell'attenuazione dei loro effetti nelle politiche e nelle strategie pubbliche;
- (d) l'elaborazione e l'identificazione di dati e indicatori statistici, strumenti essenziali per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche;
- (e) la promozione della partecipazione dei PTOM al dialogo regionale e internazionale al fine di stimolare la cooperazione, compreso lo scambio di conoscenze ed esperienze.

Articolo 25

Riduzione del rischio di catastrofi

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore della riduzione del rischio di catastrofi può riguardare:

- (a) lo sviluppo o il perfezionamento di meccanismi, comprese le infrastrutture, per la prevenzione delle catastrofi e la preparazione alle stesse, tra cui sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di alleviare le conseguenze delle catastrofi;
- (b) lo sviluppo di conoscenze approfondite sulla vulnerabilità alle catastrofi e sulle capacità di risposta esistenti nei PTOM e nelle regioni in cui sono situati;
- (c) il rafforzamento delle misure esistenti di prevenzione delle catastrofi e di preparazione a livello locale, nazionale e regionale;
- (d) il miglioramento della capacità di reazione dei soggetti interessati affinché la loro azione sia più coordinata, efficace ed efficiente;
- (e) il miglioramento delle azioni di sensibilizzazione e informazione della popolazione per quanto riguarda l'esposizione ai rischi, la prevenzione, la preparazione e la reazione in caso di catastrofe, prestando la dovuta attenzione alle esigenze specifiche delle persone con disabilità;
- (f) il rafforzamento della collaborazione tra le principali parti in causa nel settore della protezione civile;
- (g) la promozione della partecipazione dei PTOM agli organi a livello regionale, europeo e/o internazionale per consentire un più regolare scambio di informazioni e una più stretta collaborazione fra le parti in caso di catastrofe.

CAPO 2

ACCESSIBILITÀ

Articolo 26

Obiettivi generali

1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo dell'accessibilità è mirata a:
 - (a) garantire ai PTOM maggiore accesso alle reti di trasporto mondiali;
 - (b) garantire ai PTOM maggiore accesso alle tecnologie e ai servizi di informazione e di comunicazione.
2. La cooperazione nel contesto di cui al paragrafo 1 può comprendere:

- (a) l'elaborazione di politiche e il potenziamento delle istituzioni;
- (b) il trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e lungo le vie navigabili interne;
- (c) gli impianti di magazzinaggio nei porti marittimi e negli aeroporti.

Articolo 27

Trasporti marittimi

1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo dei trasporti marittimi mira a sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi nei PTOM e può riguardare:
 - (a) la promozione di un trasporto efficiente dei carichi a tariffe sostenibili sotto il profilo economico e commerciale;
 - (b) la promozione di una maggiore partecipazione dei PTOM ai servizi internazionali di trasporto marittimo;
 - (c) la promozione di programmi regionali;
 - (d) il sostegno alla partecipazione del settore privato locale alle attività di trasporto marittimo;
 - (e) lo sviluppo delle infrastrutture.
2. L'Unione e i PTOM promuovono la sicurezza dei servizi di trasporto marittimo, la sicurezza degli equipaggi e la prevenzione dell'inquinamento.
3. L'Unione e i PTOM promuovono la sicurezza e la protezione in mare, la tutela dell'ambiente marino, nonché condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi conformi alle pertinenti convenzioni internazionali e al quadro legislativo dell'UE.

Articolo 28

Trasporti aerei

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di trasporti aerei può riguardare:

- (a) la riforma e l'ammodernamento del settore dei trasporti aerei dei PTOM;
- (b) la promozione della redditività commerciale e della competitività del settore dei trasporti aerei dei PTOM;
- (c) l'agevolazione degli investimenti e della partecipazione del settore privato;
- (d) la promozione dello scambio di conoscenze e buone pratiche commerciali.

Articolo 29

Sicurezza e security dei trasporti aerei

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore della sicurezza e della security dei trasporti aerei mira a sostenere i PTOM nei loro sforzi tesi a rispettare le norme dell'UE e internazionali pertinenti e può comprendere, tra l'altro:

- (a) l'attuazione del sistema di sicurezza aerea dell'UE e delle norme internazionali, se del caso;
- (b) la garanzia della sicurezza negli aeroporti e il miglioramento della capacità delle autorità dell'aviazione civile di gestire tutti gli aspetti della sicurezza operativa di loro competenza;
- (c) lo sviluppo delle infrastrutture e delle risorse umane.

Articolo 30

Servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel settore dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è stimolare nei PTOM l'innovazione, la crescita economica e il miglioramento della vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, compresa la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità. La cooperazione è diretta in particolare a potenziare la capacità di regolamentazione dei PTOM e può sostenere l'espansione delle reti e dei servizi TIC attraverso le seguenti misure:

- (a) creazione di un contesto normativo prevedibile che resti al passo con gli sviluppi tecnologici, stimoli la crescita e l'innovazione e favorisca la concorrenza e la protezione dei consumatori;
- (b) dialogo sui diversi aspetti strategici della promozione e del monitoraggio della società dell'informazione;
- (c) scambio di informazioni sulle norme e sulle questioni riguardanti l'interoperabilità;
- (d) promozione della cooperazione nel campo della ricerca sulle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;
- (e) messa a punto di servizi e applicazioni in ambiti ad alto impatto sociale.

CAPO 3

RICERCA E INNOVAZIONE

Articolo 31

Cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione può riguardare la scienza, l'energia, i cambiamenti climatici, la resilienza alle catastrofi, le risorse naturali, incluse le materie prime, e l'uso sostenibile delle risorse biologiche.

Essa può riguardare altresì la tecnologia, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e di promuovere il loro ruolo come piattaforme e centri di eccellenza regionali, nonché la loro competitività industriale. La cooperazione può riguardare in particolare:

- (a) il dialogo, il coordinamento e la creazione di sinergie tra le politiche e le iniziative dei PTOM e dell'Unione in ambito scientifico, tecnologico e innovativo;
- (b) l'elaborazione di politiche e lo sviluppo istituzionale nei PTOM e azioni concertate a livello locale, nazionale o regionale, al fine di sviluppare e realizzare attività in ambito scientifico, tecnologico e innovativo;
- (c) la cooperazione tra soggetti giuridici dei PTOM, dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi;
- (d) la partecipazione di singoli ricercatori, organismi di ricerca e soggetti giuridici dei PTOM ai programmi quadro europei per la ricerca e l'innovazione e al programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME), anche instaurando collegamenti con attività che già beneficiano di tali programmi onde garantirne la complementarità;
- (e) la formazione e la mobilità internazionale dei ricercatori dei PTOM e gli scambi.

CAPO 4

GIOVENTÙ, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, SANITÀ, OCCUPAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE, SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELL'APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE

Articolo 32

Gioventù

1. L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 50, possano partecipare a iniziative dell'Unione riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini degli Stati membri.
2. L'obiettivo dell'associazione consiste nel rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra l'altro la mobilità a scopo di apprendimento dei giovani dei PTOM e la comprensione reciproca tra i giovani.

Articolo 33

Istruzione e formazione

1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione può riguardare:
 - (a) l'offerta di un'istruzione inclusiva e di alto livello nel ciclo primario, secondario e superiore, nonché nel settore dell'istruzione e della formazione professionali;
 - (b) il sostegno ai PTOM nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale.
2. L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 50, possano partecipare a iniziative dell'Unione in materia di istruzione e formazione professionale al pari dei cittadini degli Stati membri.
3. L'Unione si adopera affinché gli istituti di istruzione dei PTOM possano prendere parte a iniziative di cooperazione dell'Unione in materia di istruzione al pari degli istituti di istruzione e formazione professionale degli Stati membri.

Articolo 34

Occupazione e politica sociale

1. L'Unione e i PTOM mantengono un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale per contribuire allo sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla promozione del lavoro dignitoso nei PTOM e nelle regioni in cui sono situati. Tale dialogo mira inoltre a sostenere gli sforzi compiuti dalle autorità dei PTOM per elaborare politiche e una normativa in questo ambito.
2. Il dialogo consiste principalmente nello scambio di informazioni e di buone pratiche relative alle politiche e alla normativa nel settore dell'occupazione e della politica sociale, di interesse reciproco per l'Unione e per i PTOM. A tale riguardo, vengono presi in considerazione settori quali lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale, il dialogo sociale, le pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità per le persone con disabilità, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme sul lavoro.

Articolo 35

Sanità pubblica e sicurezza degli alimenti e dell'approvvigionamento alimentare

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della sanità pubblica e della sicurezza alimentare mira, tra l'altro, a ridurre l'incidenza delle malattie trasmissibili e non trasmissibili e soprattutto a sviluppare, rafforzare e mantenere la capacità dei PTOM in termini di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido, valutazione del rischio e reazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero attraverso misure che comprendono:

- (a) azioni volte a rafforzare la pianificazione della preparazione e della risposta a emergenze sanitarie quali epidemie di malattie trasmissibili, anche attraverso l'attuazione dei regolamenti sanitari internazionali, e a garantire l'interoperabilità tra il settore sanitario e altri settori e la fornitura continua di servizi e prodotti essenziali;
- (b) lo sviluppo delle capacità tramite il rafforzamento delle reti di sanità pubblica a livello regionale, l'agevolazione dello scambio di informazioni tra esperti e la promozione di una formazione adeguata, anche nel campo della sicurezza alimentare;
- (c) la messa a punto di strumenti e piattaforme di comunicazione, compresi sistemi di allarme rapido, nonché di programmi di e-learning adeguati alle particolari esigenze dei PTOM;
- (d) azioni volte a prevenire e ridurre le epidemie di origine alimentare e ad affrontare le questioni riguardanti la sicurezza degli alimenti e l'approvvigionamento alimentare;
- (e) azioni intese a ridurre l'incidenza delle malattie non trasmissibili nel quadro del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

CAPO 5

CULTURA E TURISMO

Articolo 36

Dialogo e scambi culturali

1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore del dialogo e degli scambi culturali può riguardare:
 - (a) lo sviluppo autonomo dei PTOM, che è un processo incentrato sui popoli stessi e radicato nella cultura di ciascun popolo;
 - (b) il sostegno alle politiche e alle misure adottate dalle autorità competenti dei PTOM per valorizzare le loro risorse umane, aumentare le loro capacità creative e promuovere le loro identità culturali;
 - (c) la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo;
 - (d) la promozione di una comprensione reciproca e di un maggiore scambio di informazioni sulle questioni culturali e audiovisive attraverso il dialogo.
2. Attraverso la loro cooperazione, l'Unione e i PTOM si adoperano per incentivare gli scambi culturali tra di loro grazie alle seguenti azioni:
 - (a) cooperazione tra i settori culturali e creativi di tutti i partner;
 - (b) promozione della circolazione tra loro di opere culturali e creative e degli operatori;

- (c) cooperazione strategica per favorire l'elaborazione di politiche, l'innovazione e nuovi modelli commerciali nonché raggiungere un pubblico più vasto.

Articolo 37

Cooperazione nel settore audiovisivo

1. Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione tra le parti nel settore audiovisivo consiste nel promuovere le rispettive produzioni audiovisive e può riguardare le seguenti azioni:
 - (a) cooperazione e scambi tra le rispettive emittenti radiotelevisive;
 - (b) promozione degli scambi di opere audiovisive;
 - (c) scambi di informazioni e di pareri tra le autorità competenti sulle politiche e sul quadro normativo in materia di audiovisivi e radiodiffusione;
 - (d) promozione delle visite e della partecipazione a eventi internazionali organizzati nei rispettivi territori nonché nei paesi terzi.
2. Le opere audiovisive coprodotte sono autorizzate a beneficiare di qualsiasi regime di promozione dei contenuti culturali locali o regionali istituito nell'Unione, nei PTOM e negli Stati membri cui sono connessi.

Articolo 38

Arti dello spettacolo

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di arti dello spettacolo può riguardare:

- (a) l'agevolazione di maggiori contatti tra gli operatori dello spettacolo in settori quali gli scambi professionali e la formazione, compresi la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete;
- (b) la promozione delle coproduzioni tra produttori di uno o più Stati membri dell'Unione e uno o più PTOM;
- (c) la promozione dell'elaborazione di norme internazionali relative alle tecnologie teatrali e l'uso di una segnaletica relativa agli elementi scenici, anche attraverso appropriati organismi di normazione.

Articolo 39

Tutela del patrimonio culturale e dei monumenti storici

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo del patrimonio culturale, tangibile e intangibile, e dei monumenti storici mira a promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche mediante:

- (a) l'agevolazione degli scambi di esperti;
- (b) la collaborazione in materia di formazione professionale;
- (c) la sensibilizzazione del pubblico locale;
- (d) la consulenza sulla protezione dei monumenti storici e sugli spazi protetti, sulla legislazione e sull'attuazione delle misure legate al patrimonio, in particolare la sua integrazione nella vita locale.

Articolo 40

Turismo

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore del turismo può comprendere:

- (a) misure volte a definire, adattare ed elaborare politiche in materia di turismo sostenibile;
- (b) misure e azioni intese a sviluppare e favorire il turismo sostenibile;
- (c) misure volte a integrare il turismo sostenibile nella vita sociale, culturale ed economica dei cittadini dei PTOM.

CAPO 6

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Articolo 41

Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale, il terrorismo e la corruzione

1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata può comprendere:
 - (a) la messa a punto di strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia innovativi ed efficaci, compresa la cooperazione con altre parti interessate quali la società civile, nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale, il terrorismo e la corruzione;
 - (b) un sostegno volto ad aumentare l'efficacia delle politiche dei PTOM in materia di prevenzione e di lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale, il terrorismo e la corruzione, nonché la produzione, la distribuzione e il traffico di ogni tipo di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenendo e riducendo il consumo di droga e gli effetti nocivi della droga, tenendo conto del lavoro svolto in questo ambito dagli organismi internazionali, promuovendo in particolare:
 - i) la formazione e lo sviluppo delle capacità in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, compresi la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale, il terrorismo e la corruzione;
 - ii) la prevenzione, compresi la formazione, l'istruzione e la promozione della salute, il trattamento e il reinserimento dei tossicomani, anche attraverso progetti volti a reintegrare i tossicodipendenti nel contesto occupazionale e sociale;
 - iii) l'elaborazione di misure repressive efficaci;
 - iv) l'assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per l'elaborazione di politiche e di una normativa efficaci in materia di tratta di esseri umani, in particolare campagne di sensibilizzazione, meccanismi di riferimento e sistemi di protezione delle vittime, con la partecipazione di tutte le parti interessate e della società civile;

- v) l'assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per la prevenzione, il trattamento e la riduzione dei danni connessi al consumo di droga;
 - vi) l'assistenza tecnica a sostegno della formulazione della legislazione e delle politiche contro gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale;
 - vii) l'assistenza tecnica e attività di formazione per sostenere lo sviluppo di capacità e promuovere la conformità con le norme internazionali in materia di lotta contro la corruzione, in particolare quelle stabilite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
2. Nel quadro dell'associazione, i PTOM cooperano con l'Unione per quanto riguarda la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo conformemente all'articolo 70.

PARTE III

COMMERCIO E COOPERAZIONE COMMERCIALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42

Obiettivi specifici

Gli obiettivi generali della cooperazione sul commercio e sulle questioni connesse tra l'Unione e i PTOM sono:

- (a) promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM instaurando strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme;
- (b) favorire l'effettiva integrazione dei PTOM nell'economia regionale e mondiale e lo sviluppo degli scambi di beni e servizi;
- (c) aiutare i PTOM a creare condizioni favorevoli agli investimenti al fine di sostenere il loro sviluppo socioeconomico;
- (d) promuovere la stabilità, l'integrità e la trasparenza del sistema finanziario mondiale e la buona governance nel settore fiscale;
- (e) sostenere il processo di diversificazione delle economie dei PTOM;
- (f) migliorare la capacità dei PTOM di definire e attuare le politiche necessarie per sviluppare i loro scambi di beni e servizi;
- (g) promuovere le capacità di esportazione e di commercio dei PTOM;
- (h) aiutare i PTOM ad allineare o far convergere, se del caso, la propria legislazione locale con quella dell'Unione;
- (i) offrire possibilità di instaurare una cooperazione e un dialogo mirati con l'Unione sul commercio e sulle questioni connesse.

TITOLO II

REGIME APPLICABILE AGLI SCAMBI DI BENI E SERVIZI E ALLO STABILIMENTO

CAPO 1

REGIME DEGLI SCAMBI DI BENI

Articolo 43

Libero accesso per le merci originarie

1. I prodotti originari dei PTOM sono importati nell'Unione in esenzione dai dazi all'importazione.
2. La definizione di prodotti originari e i relativi metodi di cooperazione amministrativa figurano nell'allegato II.

Articolo 44

Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente

1. L'Unione non applica restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione di prodotti originari dei PTOM.
2. Il paragrafo 1 non preclude divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della vita e della salute delle persone, degli animali e delle piante, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, di tutela delle risorse naturali esauribili o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
3. I divieti o le restrizioni di cui al primo paragrafo non costituiscono in nessun caso un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio in generale.

Articolo 45

Misure adottate dai PTOM

1. Le autorità dei PTOM possono mantenere o istituire, per quanto riguarda l'importazione di prodotti originari dell'Unione, i dazi doganali o le restrizioni quantitative che ritengono necessari in considerazione del rispettivo fabbisogno di sviluppo.
2. Per i settori contemplati dal presente capo, i PTOM accordano all'Unione un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole applicabile a qualsiasi grande economia commerciale definita al paragrafo 4.
3. Il paragrafo 2 non osta a che un PTOM conceda ad altri PTOM o ad altri paesi in via di sviluppo un trattamento più favorevole di quello concesso all'Unione.
4. Ai fini del presente titolo, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese che rappresenta una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1% o, fatto salvo il paragrafo 3, un gruppo di paesi, operanti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di integrazione economica, che nel suo insieme rappresenta una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%. Ai fini di questo calcolo si fa ricorso agli ultimi dati ufficiali disponibili dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intra-Unione).
5. Le autorità dei PTOM comunicano alla Commissione le tariffe doganali e gli elenchi delle restrizioni quantitative applicate a norma della presente decisione. Le autorità dei PTOM comunicano altresì alla Commissione le successive modifiche a mano a mano che vengono adottate.

Articolo 46

Non discriminazione

1. L'Unione non fa discriminazioni tra i PTOM e i PTOM non fanno discriminazioni tra gli Stati membri.
2. A norma dell'articolo 64, l'attuazione delle disposizioni specifiche previste dalla presente decisione e, in particolare, dall'articolo 44, paragrafo 2, dagli articoli 45, 48, 49 e 51 e dall'articolo 58, paragrafo 3, non è considerata una discriminazione.

Articolo 47

Condizioni relative ai movimenti di rifiuti

1. I movimenti di rifiuti tra gli Stati membri e i PTOM sono controllati conformemente al diritto internazionale, in particolare alla convenzione di Basilea⁴², e al diritto dell'Unione. L'Unione sostiene l'instaurazione e lo sviluppo di un'efficace cooperazione internazionale in questo settore al fine di proteggere l'ambiente e la salute pubblica.
2. Per quanto riguarda i PTOM che, a motivo del loro status costituzionale, non sono parti della convenzione di Basilea, le rispettive autorità competenti accelerano l'adozione della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare le disposizioni della convenzione di Basilea in tali PTOM.
3. Gli Stati membri cui sono connessi i PTOM promuovono l'adozione, da parte di questi ultimi, della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare la pertinente normativa dell'Unione in materia di rifiuti e spedizioni di rifiuti.
4. Un PTOM e lo Stato membro cui è connesso possono applicare le proprie procedure alle esportazioni di rifiuti dal PTOM verso tale Stato membro. In questi casi, lo Stato membro cui è connesso il PTOM notifica alla Commissione la legislazione applicabile, nonché qualsiasi successiva modifica di tale legislazione.

Articolo 48

Revoca temporanea delle preferenze

Se ritiene che ci siano motivi sufficienti per dubitare della corretta attuazione della presente decisione, la Commissione può avviare consultazioni con il PTOM e lo Stato membro con cui il PTOM ha relazioni speciali, al fine di garantire tale corretta attuazione. Qualora le consultazioni non conducano a una forma di attuazione della presente decisione che sia reciprocamente accettabile, l'Unione può revocare temporaneamente le preferenze concesse al PTOM in questione conformemente all'allegato III.

Articolo 49

Misure di salvaguardia e vigilanza

Per garantire la corretta attuazione della presente decisione, l'Unione può adottare le misure di salvaguardia e di vigilanza di cui all'allegato IV.

⁴² Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea), firmata il 22 marzo 1989.

CAPO 2

REGIME APPLICABILE AGLI SCAMBI DI BENI E SERVIZI E ALLO STABILIMENTO

Articolo 50

Definizioni

Ai fini del presente capo:

- (a) per “persona fisica di un PTOM” si intende una persona fisica abitualmente residente in un PTOM che ha la cittadinanza di uno Stato membro o che gode di uno status giuridico specifico di un PTOM. Questa definizione non pregiudica i diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione ai sensi del TFUE;
- (b) per “persona giuridica di un PTOM” si intende una persona giuridica di un PTOM istituita in conformità della legislazione applicabile nel PTOM in questione, che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio di tale PTOM. Se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l’amministrazione centrale nel PTOM, essa non può essere considerata una persona giuridica del PTOM in questione, a meno che non eserciti un’attività che abbia un nesso reale e continuo con l’economia di detto paese o territorio;
- (c) le rispettive definizioni stabilite negli accordi di integrazione economica di cui all’articolo 51, paragrafo 1, si applicano al trattamento concesso tra l’Unione e i PTOM.

Articolo 51

Trattamento più favorevole

1. Per quanto concerne le misure che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento nell’ambito delle attività economiche:
 - (a) l’Unione concede alle persone fisiche e giuridiche dei PTOM un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso ad analoghe persone fisiche e giuridiche di qualsiasi paese terzo con il quale l’Unione concluda o abbia concluso un accordo di integrazione economica;
 - (b) un PTOM concede alle persone fisiche e giuridiche dell’Unione un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso ad analoghe persone fisiche e giuridiche di qualsiasi grande economia commerciale con la quale abbia concluso un accordo di integrazione economica dopo il 1° gennaio 2014.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso:
 - (a) nel quadro di un mercato interno o di un accordo di integrazione economica che richiede alle parti un ravvicinamento significativo delle legislazioni in vista dell’eliminazione degli ostacoli non discriminatori allo stabilimento e agli scambi di servizi;
 - (b) in base a misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze. Questa disposizione lascia impregiudicate le specifiche misure a livello dei PTOM a norma del presente articolo;
 - (c) nel quadro di un accordo o di un’intesa internazionale riguardante integralmente o in parte l’imposizione fiscale;
 - (d) in base a misure che rientrano nella clausola di esonero dal trattamento della nazione più favorita (NPF), elencate conformemente all’articolo II, paragrafo 2, del GATS.

3. Nessuna disposizione della presente decisione impedisce all'Unione o ai PTOM di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, anche al fine di:
 - (a) tutelare gli investitori, i titolari di depositi, i titolari di polizze o i soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, o
 - (b) garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte.
4. Le autorità di un PTOM possono, per promuovere o sostenere l'occupazione locale, adottare regolamentazioni a favore delle loro persone fisiche e delle attività locali. In questo caso, le autorità del PTOM comunicano le regolamentazioni adottate alla Commissione, affinché possa informarne gli Stati membri.

TITOLO III SETTORI CONNESSI AL COMMERCIO

CAPO 1

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 52

Approccio generale

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione in materia di commercio e questioni connesse è contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. In questo contesto, la legislazione e la regolamentazione interne dei PTOM sul lavoro o sull'ambiente non possono essere rese meno rigorose per favorire gli scambi o gli investimenti.

Articolo 53

Norme relative all'ambiente e ai cambiamenti climatici negli scambi

1. Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione in materia di commercio e questioni connesse è rafforzare le sinergie esistenti tra le politiche e gli obblighi commerciali e ambientali. A tal fine, la cooperazione commerciale nel quadro dell'associazione tiene conto dei principi di governance internazionale in materia di ambiente e degli accordi ambientali multilaterali.
2. La cooperazione commerciale mira a sostenere gli obiettivi finali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l'attuazione dell'accordo di Parigi. Essa può estendersi altresì alla cooperazione su altri accordi ambientali multilaterali connessi al commercio, come la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Articolo 54

Norme del lavoro negli scambi

1. L'obiettivo dell'associazione è promuovere il commercio in condizioni favorevoli alla piena e produttiva occupazione e a un lavoro dignitoso per tutti.
2. Sono rispettate e attuate nel diritto e nella pratica le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, secondo la definizione delle pertinenti convenzioni

dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Tali norme comprendono, in particolare, il rispetto della libertà di associazione, il diritto di contrattazione collettiva, l'abolizione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, l'età minima di ammissione al lavoro e la non discriminazione nel lavoro. I PTOM garantiscono un sistema efficace di ispezione del lavoro, misure efficaci in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, conformemente alle pertinenti convenzioni dell'OIL, nonché condizioni di lavoro dignitose per tutti, anche per quanto riguarda retribuzione o salario, orario di lavoro e altre condizioni di lavoro.

Articolo 55

Commercio sostenibile dei prodotti della pesca

L'associazione può comprendere la cooperazione volta a promuovere la gestione sostenibile degli stock ittici e a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e il relativo commercio. La cooperazione in questo campo intende:

- (a) agevolare la cooperazione tra i PTOM e le organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione efficace dei sistemi di controllo e di ispezione, gli incentivi e le misure per l'efficace gestione a lungo termine delle attività di pesca e degli ecosistemi marini;
- (b) promuovere l'attuazione delle misure volte a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e il relativo commercio nei PTOM.

Articolo 56

Commercio sostenibile di legname

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel campo del commercio del legname è promuovere il commercio di legname raccolto legalmente. Tale cooperazione può comprendere il dialogo sulle misure normative e lo scambio di informazioni sulle misure volontarie o basate sul mercato, quali la certificazione forestale o la politica di appalti verdi.

Articolo 57

Commercio e sviluppo sostenibile

1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile può essere perseguita:
 - (a) agevolando e promuovendo gli scambi commerciali e gli investimenti in beni e in servizi ambientali, anche mediante l'elaborazione e l'attuazione di norme locali, nonché nei beni che contribuiscono al miglioramento delle condizioni sociali nei PTOM;
 - (b) agevolando l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche attraverso l'adozione di quadri strategici favorevoli all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;
 - (c) promuovendo lo scambio di beni che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e favoriscono pratiche rispettose dell'ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico, i marchi di qualità ecologica e i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;

- (d) promuovendo i principi e gli orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di condotta responsabile e responsabilità sociale delle imprese, incoraggiando le imprese che operano nel territorio dei PTOM ad attuare tali principi e orientamenti e a scambiare informazioni e buone pratiche.
2. Nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di tutela dell'ambiente o di condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, l'Unione e i PTOM devono tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, compreso il principio di precauzione.
3. L'Unione e i PTOM elaborano, introducono e attuano in maniera trasparente misure volte a proteggere l'ambiente e le condizioni di lavoro per promuovere gli scambi o gli investimenti.

CAPO 2

ALTRI SETTORI CONNESSI AL COMMERCIO

Articolo 58

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

1. Non sono imposte restrizioni ai pagamenti in valuta liberamente convertibile riguardanti la bilancia delle partite correnti tra persone che risiedono nell'Unione e nei PTOM.
2. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati membri e le autorità dei PTOM garantiscono la libera circolazione dei capitali per quanto riguarda gli investimenti diretti in società costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro, del paese o del territorio di accoglienza e assicurano che gli attivi costituiti da siffatti investimenti e tutti gli utili che ne derivano possano essere liquidati e rimpatriati.
3. L'Unione e i PTOM hanno la facoltà di adottare, *mutatis mutandis*, le misure di cui agli articoli 64, 65, 66, 75, 143, 144 e 215 del TFUE secondo le condizioni ivi previste.
4. Le autorità del PTOM, lo Stato membro interessato o l'Unione si informano senza indugio di tali misure e si trasmettono reciprocamente con la massima rapidità un calendario per la loro eliminazione.

Articolo 59

Politiche di concorrenza

I PTOM adottano o mantengono in vigore il proprio diritto della concorrenza, che si applica a tutte le imprese in tutti i settori dell'economia e contrasta in modo efficace le seguenti pratiche:

1. gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza;
2. l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese;
3. le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa la concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante;

4. gli aiuti concessi da un PTOM mediante risorse statali, che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese, nella misura in cui hanno un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti.

Articolo 60

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

1. Al fine di ridurre le distorsioni e gli ostacoli agli scambi bilaterali è garantito un adeguato ed efficace livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i mezzi necessari a far rispettare tali diritti, se del caso conformemente ai massimi standard internazionali.
2. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in questo settore può comprendere l'elaborazione di leggi e regolamentazioni volte a tutelare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ad impedire gli abusi da parte dei titolari di questi diritti e le violazioni di tali diritti a opera dei concorrenti, nonché a sostenere le organizzazioni regionali che promuovono l'applicazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la formazione del personale.

Articolo 61

Ostacoli tecnici agli scambi

L'associazione può comprendere la cooperazione in materia di regolamentazioni tecniche per i beni, standardizzazione, valutazione della conformità, accreditamento, vigilanza del mercato e controllo della qualità, onde eliminare gli inutili ostacoli tecnici agli scambi tra l'Unione e i PTOM e ridurre le differenze esistenti in questi settori.

Articolo 62

Politica dei consumatori, tutela della salute dei consumatori e commercio

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della politica dei consumatori, della tutela della loro salute e del commercio può comprendere l'elaborazione di leggi e regolamentazioni nel settore della politica dei consumatori e della tutela della loro salute, al fine di evitare inutili ostacoli al commercio.

Articolo 63

Misure sanitarie e fitosanitarie

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie mira a:

- (a) agevolare gli scambi tra l'Unione e i PTOM nel loro insieme nonché tra PTOM e paesi terzi, tutelando nel contempo la salute e la vita di persone, animali e piante conformemente all'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie ("accordo MSF dell'OMC");
- (b) affrontare le questioni inerenti agli scambi derivanti dalle misure sanitarie e fitosanitarie;
- (c) garantire la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi tra l'Unione e i PTOM;
- (d) favorire l'armonizzazione delle misure con le norme internazionali, conformemente all'accordo MSF dell'OMC;
- (e) sostenere l'effettiva partecipazione dei PTOM alle organizzazioni che stabiliscono le norme sanitarie e fitosanitarie internazionali;
- (f) promuovere le consultazioni e gli scambi tra i PTOM e gli istituti e laboratori europei;

- (g) creare e rafforzare le capacità tecniche dei PTOM di attuare e controllare le misure sanitarie e fitosanitarie;
- (h) promuovere il trasferimento di tecnologie e il rapido scambio di informazioni nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 64

Divieto relativo a misure protezionistiche

Le disposizioni del capo 1 e del presente capo non sono utilizzate come mezzo di discriminazione arbitraria o come restrizione dissimulata agli scambi.

CAPO 3

QUESTIONI MONETARIE E FISCALI

Articolo 65

Esclusione fiscale

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 66, il trattamento della nazione più favorita concesso a norma della presente decisione non si applica alle agevolazioni fiscali che le autorità degli Stati membri o dei PTOM concedono o possono concedere in futuro in applicazione di accordi volti a evitare la doppia imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario interno in vigore.
2. Nessuna disposizione della presente decisione può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di misure destinate a prevenire la frode, l'evasione o l'elusione fiscale ai sensi delle disposizioni fiscali di accordi volti a evitare la doppia imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario interno in vigore.
3. Nessuna disposizione della presente decisione è interpretata come un impedimento per le rispettive autorità competenti a fare una distinzione, quando applicano le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali.

Articolo 66

Regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dall'Unione

1. I PTOM applicano agli appalti finanziati dall'Unione un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato allo Stato membro cui il PTOM è connesso, agli Stati ai quali è concesso il trattamento della nazione più favorita o alle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali intrattengono relazioni, optando per il metodo più favorevole.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, agli appalti finanziati dall'Unione si applica il seguente regime:
 - (a) gli appalti non sono soggetti nel PTOM beneficiario né all'imposta di bollo né agli altri diritti, né ai prelievi fiscali di effetto equivalente, già esistenti o da istituire; detti appalti, tuttavia, sono registrati conformemente alle leggi in vigore nei PTOM, eventualmente dietro pagamento di una tassa corrispondente alla prestazione del servizio;

- (b) i profitti e/o gli introiti derivanti dall'esecuzione degli appalti sono imponibili in conformità del regime fiscale interno del PTOM beneficiario, sempreché le persone fisiche o giuridiche che realizzano detti profitti e/o introiti abbiano un centro di attività permanente nel PTOM in questione o la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi;
 - (c) le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di ammissione temporanea quale definito dalla legislazione del PTOM beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature;
 - (d) le attrezzature professionali necessarie per svolgere i compiti definiti in un contratto di servizi sono temporaneamente ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi fiscali, dai dazi all'importazione e dai dazi doganali nonché dagli altri oneri di effetto equivalente, sempreché detti dazi ed oneri non costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi;
 - (e) le importazioni nel quadro dell'esecuzione di un appalto di forniture sono ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi doganali, dai dazi all'importazione, dalle tasse e dagli oneri fiscali di effetto equivalente. Il contratto per forniture originarie del PTOM in questione è stipulato sulla base del prezzo franco fabbrica, eventualmente maggiorato degli oneri fiscali applicabili nel PTOM a queste forniture;
 - (f) gli acquisti di combustibili, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché di tutti i materiali utilizzati nell'esecuzione di appalti di opere si considerano eseguiti sul mercato locale e assoggettati al regime fiscale applicabile ai sensi della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario;
 - (g) l'importazione di effetti per uso personale e domestico da parte di persone fisiche diverse da quelle assunte localmente, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di servizi, e dai loro familiari è effettuata, entro i limiti della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario, in esenzione dai dazi doganali o dai dazi all'importazione, dalle tasse e dagli altri oneri fiscali di effetto equivalente.
3. Per tutte le questioni contrattuali non contemplate dai paragrafi 1 e 2 si applica la legislazione del PTOM interessato.

CAPO 4

SVILUPPO DELLA CAPACITÀ COMMERCIALE

Articolo 67

Approccio generale

Al fine di assicurare che i PTOM traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente decisione e che possano accedere, alle condizioni più favorevoli, al mercato interno dell'Unione nonché ai mercati regionali, subregionali e internazionali, l'associazione mira a contribuire allo sviluppo delle capacità commerciali dei PTOM:

- (a) aumentando la competitività, l'autonomia e la resilienza economica dei PTOM, diversificando la gamma e aumentando il valore e il volume degli scambi di beni e di servizi dei PTOM e rafforzando la loro capacità di attrarre investimenti privati in vari settori dell'attività economica;
- (b) migliorando la cooperazione per quanto riguarda gli scambi di beni e di servizi e il diritto di stabilimento tra i PTOM e i paesi vicini.

Articolo 68

Dialogo, cooperazione e sviluppo delle capacità in campo commerciale

Nel quadro dell'associazione, il dialogo, la cooperazione e le iniziative di sviluppo delle capacità in campo commerciale possono comprendere:

- (a) il miglioramento della capacità dei PTOM di definire e attuare le politiche necessarie per lo sviluppo degli scambi di beni e servizi;
- (b) il sostegno agli sforzi dei PTOM tesi a porre in essere un adeguato quadro giuridico, normativo e istituzionale, nonché le necessarie procedure amministrative;
- (c) la promozione dello sviluppo del settore privato, in particolare delle PMI;
- (d) l'agevolazione dello sviluppo del mercato e dei prodotti, compreso il miglioramento della qualità dei prodotti;
- (e) il contributo allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze professionali riguardanti gli scambi di beni e servizi;
- (f) il miglioramento della capacità degli intermediari commerciali di fornire alle imprese dei PTOM servizi pertinenti alle loro attività di esportazione, come gli studi di mercato;
- (g) il contributo alla creazione di un clima commerciale favorevole agli investimenti.

CAPO 5

COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLA FISCALITÀ

Articolo 69

Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali

Al fine di promuovere la stabilità, l'integrità e la trasparenza del sistema finanziario mondiale, l'associazione può comprendere la cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali. Tale cooperazione può riguardare:

- (a) un'effettiva e adeguata tutela degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;
- (b) la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo;
- (c) la promozione della cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, compresi i regolatori e le autorità di vigilanza;
- (d) l'istituzione di meccanismi indipendenti ed efficaci per la vigilanza dei servizi finanziari.

Articolo 70

Norme internazionali in materia di servizi finanziari

L'Unione e i PTOM fanno quanto in loro potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori

mobiliari, l'accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni fiscali, la dichiarazione del G20 sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e l'elenco delle principali caratteristiche dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) del Consiglio per la stabilità finanziaria.

I PTOM adottano o mantengono in vigore un quadro giuridico per prevenire l'uso dei loro sistemi finanziari a scopo di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, tenendo conto in particolare degli strumenti di organi internazionali che operano nel settore, quali gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione del gruppo d'azione finanziaria internazionale (raccomandazioni del GAFI).

Se la Commissione europea adotta decisioni che autorizzano uno Stato membro a concludere un accordo con un PTOM per il trasferimento di fondi tra tale PTOM e lo Stato membro cui è connesso, detto trasferimento è considerato un trasferimento di fondi all'interno dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/847 riguardante i trasferimenti di fondi e il PTOM in questione è tenuto a rispettare le condizioni del suddetto regolamento.

Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 155 del regolamento finanziario.

Articolo 71

Cooperazione in materia di fiscalità

L'Unione e i PTOM riconoscono e s'impegnano ad attuare efficacemente i principi della buona governance in campo fiscale, comprese le norme internazionali in materia di trasparenza, scambio di informazioni ed equa imposizione e le norme minime contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Essi promuovono la buona governance in materia fiscale, migliorano la cooperazione internazionale nel settore fiscale e agevolano la riscossione del gettito fiscale.

PARTE IV

COOPERAZIONE FINANZIARIA

CAPO 1

PRINCIPI

Articolo 72

Risorse finanziarie

L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali dell'associazione fornendo:

- (a) sufficienti risorse finanziarie e un'adeguata assistenza tecnica per rafforzare la capacità dei PTOM di formulare e attuare quadri strategici e normativi;
- (b) finanziamenti a lungo termine per promuovere la crescita del settore privato;
- (c) se del caso, altri programmi dell'Unione possono contribuire alle azioni stabilite a norma della presente decisione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. La presente decisione può altresì contribuire alle misure stabilite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quale serie di norme sia applicabile.

Articolo 73

Bilancio

1. La dotazione finanziaria del programma per il periodo 2021-2027 è di 500 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 figura all'allegato I.
3. L'importo di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento [nuovo regolamento che istituisce il quadro finanziario pluriennale], al [regolamento (UE) ...] e al regolamento finanziario.

Articolo 74

Definizioni

Ai fini della presente parte si applicano le seguenti definizioni:

- (a) "aiuto programmabile": un aiuto non rimborsabile assegnato ai PTOM per finanziare le strategie e le priorità territoriali, regionali e intraregionali stabilite nei documenti di programmazione;
- (b) "programmazione": il processo di organizzazione, decisione e assegnazione di risorse finanziarie indicative per attuare, su base pluriennale, in uno dei settori di cui alla parte II della presente decisione, l'azione volta a conseguire gli obiettivi dell'associazione per lo sviluppo sostenibile dei PTOM;

- (c) “documento di programmazione”: il documento che presenta la strategia, le priorità e le disposizioni dei PTOM e traduce in maniera efficace ed efficiente gli obiettivi e le finalità fissati dai PTOM in materia di sviluppo sostenibile al fine di perseguire gli obiettivi dell’associazione;
- (d) “piani di sviluppo”: un insieme coerente di azioni definite e finanziate esclusivamente dai PTOM nel quadro delle proprie politiche e strategie di sviluppo, nonché quelle convenute tra un PTOM e lo Stato membro cui è connesso;
- (e) “assegnazione territoriale”: l’importo assegnato ai singoli PTOM per l’aiuto programmabile ai fini del finanziamento delle strategie e delle priorità territoriali stabilite nei documenti di programmazione;
- (f) “assegnazione regionale”: l’importo stanziato per l’aiuto programmabile per finanziare le strategie o le priorità in materia di cooperazione regionale comuni a più PTOM e definite nei documenti di programmazione;
- (g) “assegnazione intraregionale”: un importo nell’ambito dell’assegnazione regionale stanziato per l’aiuto programmabile al fine di finanziare le strategie e le priorità in materia di cooperazione intraregionale riguardanti almeno un PTOM e una o più regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE e/o uno o più Stati ACP e/o uno o più Stati o territori non ACP.

Articolo 75

Principi della cooperazione finanziaria

1. L’assistenza finanziaria dell’Unione si basa sui principi di partenariato, titolarità, allineamento con i sistemi territoriali, complementarità e sussidiarietà.
2. Le operazioni finanziate nel quadro della presente decisione possono assumere la forma di aiuti programmabili o non programmabili.
3. L’assistenza finanziaria dell’Unione:
 - (a) è attuata tenendo debitamente conto delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali dei singoli PTOM, come pure delle loro specifiche potenzialità;
 - (b) garantisce un apporto di risorse su base prevedibile e regolare;
 - (c) è flessibile e adeguata alla situazione di ciascun PTOM;
 - (d) si svolge nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ogni partner.
4. L’attuazione degli interventi è affidata alle autorità del PTOM interessato, fatte salve le competenze della Commissione volte a garantire una sana gestione finanziaria nell’uso dei fondi dell’Unione.

CAPO 2

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 76

Oggetto e campo di applicazione

Nel quadro della strategia e delle priorità stabilite dal PTOM interessato a livello locale o regionale, si possono sostenere finanziariamente le azioni seguenti:

- (a) politiche e riforme settoriali, nonché progetti coerenti con le stesse;
- (b) sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali;
- (c) assistenza tecnica.

Articolo 77

Sviluppo delle capacità

- 1. L'assistenza finanziaria può contribuire, tra l'altro, ad aiutare i PTOM a sviluppare le capacità necessarie per definire, attuare e controllare strategie e azioni territoriali e/o regionali al fine di conseguire gli obiettivi generali stabiliti per i settori di cooperazione indicati nelle parti II e III.
- 2. L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM tesi a elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione.
- 3. L'Unione può sostenere i PTOM nei loro sforzi volti a migliorare la comparabilità dei propri indicatori macroeconomici.

Articolo 78

Assistenza tecnica

- 1. Su iniziativa della Commissione, il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute in sede e nelle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo necessario per il programma e la gestione delle operazioni finanziate nel quadro della presente decisione, compresi le azioni di informazione e di comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.
- 2. Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica in relazione all'attuazione delle attività previste nei documenti di programmazione. La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l'aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica.

CAPO 3

ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 79

Principio generale

Salvo altrimenti specificato nella presente decisione, l'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata conformemente agli obiettivi e ai principi della decisione stessa, al regolamento finanziario e al [regolamento NDICI], in particolare al titolo II, capo I, ad eccezione dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 15, al capo III, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b), e dell'articolo 21, paragrafo 3, e al capo V, ad eccezione dell'articolo 31, paragrafi 1, 4, 6 e 9, e dell'articolo 32, paragrafo 3. La procedura di cui all'articolo 80 della presente decisione non si applica ai casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del [regolamento NDICI].

Articolo 80

Adozione di programmi indicativi pluriennali, piani d'azione e misure

La Commissione adotta a norma della presente decisione, sotto forma di “documenti di programmazione unici”, i programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 12 del [regolamento NDICI], nonché i piani d'azione e le misure corrispondenti di cui all'articolo 19 del [regolamento NDICI], conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 5, della presente decisione. Tale procedura si applica anche alle revisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del [regolamento NDICI] che modificano in misura significativa il contenuto del programma indicativo pluriennale.

Nel caso della Groenlandia, i piani d'azione e le misure di cui all'articolo 19 del [regolamento NDICI] possono essere adottati separatamente dai programmi indicativi pluriennali.

Articolo 81

Ammissibilità al finanziamento territoriale

1. Le autorità pubbliche dei PTOM possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione.
2. Fatta salva l'approvazione da parte delle autorità dei PTOM interessati, possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione i soggetti o gli organismi seguenti:
 - (a) gli organismi pubblici o parastatali locali, nazionali e/o regionali, gli enti o le autorità locali dei PTOM, in particolare i loro istituti finanziari e le loro banche di sviluppo;
 - (b) le società e le imprese dei PTOM e dei gruppi regionali;
 - (c) le società e le imprese di uno Stato membro, in aggiunta al loro contributo specifico, affinché possano intraprendere progetti produttivi sul territorio di un PTOM;
 - (d) gli intermediari finanziari dei PTOM o dell'Unione che promuovono e finanziano investimenti privati nei PTOM;
 - (e) i soggetti della cooperazione decentrata e gli altri soggetti non governativi dei PTOM e dell'Unione, affinché possano intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e didattici nei PTOM nell'ambito della cooperazione decentrata, come previsto all'articolo 12 della presente decisione.

Articolo 82

Ammissibilità al finanziamento regionale

1. Può essere utilizzata un'assegnazione regionale per le operazioni a vantaggio e con la partecipazione di:
 - (a) due o più PTOM, a prescindere dalla loro ubicazione;
 - (b) i PTOM e l'Unione nel suo insieme;
 - (c) due o più PTOM, a prescindere dalla loro ubicazione, e almeno uno dei soggetti seguenti:
 - i) una o più regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;
 - ii) uno o più Stati ACP e/o uno o più Stati o territori non ACP;
 - iii) uno o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM;
 - v) uno o più soggetti, autorità o altri organismi di almeno un PTOM, che siano membri di un GECT conformemente all'articolo 8 della presente decisione, una o più regioni ultraperiferiche e uno o più Stati o territori limitrofi ACP e/o non ACP.
2. Nell'ambito dell'assegnazione regionale di cui all'articolo 74, può essere utilizzata un'assegnazione intraregionale per le operazioni a vantaggio e con la partecipazione di:
 - (a) uno o più PTOM e una o più regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;
 - (b) uno o più PTOM e uno o più Stati o territori limitrofi, ACP e/o non ACP;
 - (c) uno o più PTOM, una o più regioni ultraperiferiche e uno o più Stati o territori ACP e/o non ACP;
 - (d) due o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM;
 - (e) uno o più soggetti, autorità o altri organismi di almeno un PTOM, che siano membri di un GECT conformemente all'articolo 8 della presente decisione, una o più regioni ultraperiferiche e uno o più Stati o territori limitrofi ACP e/o non ACP.
3. Il finanziamento necessario per consentire la partecipazione degli Stati ACP, delle regioni ultraperiferiche e di altri paesi e territori ai programmi di cooperazione regionale dei PTOM si aggiunge ai fondi assegnati ai PTOM a norma della presente decisione.
4. La partecipazione degli Stati ACP, delle regioni ultraperiferiche e di altri paesi ai programmi stabiliti conformemente alla presente decisione è prevista soltanto nella misura in cui:
 - (a) esistono disposizioni equivalenti nei programmi pertinenti dell'Unione o nei programmi pertinenti di finanziamento dei territori e paesi terzi non contemplati da programmi dell'Unione;
 - (b) il principio di proporzionalità è rispettato.

Articolo 83

Ammissibilità ad altri programmi dell'Unione

1. Le persone fisiche provenienti da un PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 50 e, ove applicabile, gli enti e le istituzioni pubblici e/o privati competenti di un PTOM sono ammessi a partecipare ai programmi dell'Unione e a fruire dei finanziamenti ivi previsti, fatte salve le regole e le finalità dei programmi stessi e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

2. I PTOM possono altresì beneficiare di un sostegno nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione per la cooperazione con altri paesi, quali [il regolamento NDICI], fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi.
3. A partire dal 2022 i PTOM riferiscono ogni anno alla Commissione in merito a tale partecipazione ai programmi dell'Unione.

Articolo 84

Rendicontazione

La Commissione vaglia i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza finanziaria fornita ai PTOM a norma della presente decisione e ogni anno, a partire dal 2022, presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione e sui risultati della cooperazione finanziaria. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 85

Controlli finanziari

1. Il PTOM interessato è il principale responsabile del controllo finanziario dei fondi dell'Unione, che esercita, se del caso, in coordinamento con lo Stato membro cui è connesso, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili.
2. La Commissione provvede:
 - a) a garantire l'esistenza e il buon funzionamento, nei PTOM interessati, dei sistemi di gestione e di controllo per assicurare che i fondi dell'Unione siano utilizzati correttamente ed efficacemente;
 - b) in caso di irregolarità, a inviare raccomandazioni o richieste di misure correttive per rettificare le irregolarità e ovviare alle carenze di gestione riscontrate.
3. La Commissione, i PTOM ed, eventualmente, lo Stato membro cui sono connessi, cooperano sulla base di accordi amministrativi in occasione di riunioni annuali o semestrali per coordinare i programmi, la metodologia e l'attuazione dei controlli.
4. Per quanto riguarda le rettifiche finanziarie:
 - a) spetta in primo luogo ai PTOM interessati individuare e rettificare le irregolarità finanziarie;
 - b) tuttavia, in caso di carenze da parte del PTOM interessato, se quest'ultimo non rimedia alla situazione e se i tentativi di conciliazione falliscono, la Commissione interviene per ridurre o ritirare la rimanenza dell'assegnazione globale corrispondente alla decisione di finanziamento del documento di programmazione.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 86

Delega di potere alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di modificare gli allegati II, III e IV, per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale e commerciale.

Onde garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dalla presente decisione verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 87, per modificare l'articolo 3 dell'allegato I al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare la presente decisione con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

Articolo 87

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 86 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 86 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 86 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Articolo 88

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ("comitato PTOM"), che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011⁴³.

⁴³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

2. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 6, e dell'articolo 16, paragrafo 8, dell'allegato II, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Ai fini dell'articolo 2 dell'allegato III e degli articoli 5 e 6 dell'allegato IV, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio⁴⁵, che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 4.
7. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, questa si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 89

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione a norma della presente decisione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 90

Clausola relativa al Servizio europeo per l'azione esterna

La presente decisione si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio⁴⁶.

Articolo 91

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La decisione 2013/755/UE del Consiglio è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2021.
2. La presente decisione non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi della decisione 2013/755/UE del Consiglio, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

⁴⁶ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

3. La dotazione finanziaria del programma può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, la decisione 2013/755/UE del Consiglio.
4. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 78, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 92

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.5. Durata e incidenza finanziaria
- 1.6. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.3. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Decisione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro ("Decisione sull'associazione d'oltremare")

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

La decisione è il risultato della fusione della decisione sull'associazione d'oltremare (2013/755/UE) e della decisione sulla Groenlandia (2014/137/UE) attualmente in vigore.

Il settore interessato è il seguente:

15. Azione esterna

15.05. Paesi e territori d'oltremare (compresa la Groenlandia).

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁴⁷

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

L'obiettivo a lungo termine dello strumento consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell'instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme. L'associazione perseguirà tale obiettivo nel breve periodo migliorando la competitività dei PTOM, rafforzandone la resilienza, riducendone la vulnerabilità economica e ambientale e promuovendo la cooperazione tra essi e altri partner.

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

I paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono associati all'Unione europea dall'entrata in vigore del trattato di Roma nel 1958. L'associazione dei PTOM all'Unione trae origine dalle relazioni costituzionali che legano tali paesi e territori a tre Stati membri. I PTOM non fanno parte né del territorio doganale dell'Unione né del mercato interno. Inoltre, la maggior parte dei PTOM incontra particolari difficoltà a

⁴⁷ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

causa delle proprie dimensioni, dell'ubicazione, della lontananza e di una base economica limitata. In tale contesto, nel corso degli ultimi decenni l'UE ha finanziato programmi territoriali e regionali del FES nei PTOM; il sostegno finanziario più recente è stato erogato attraverso l'11° FES e dovrebbe continuare ad esserlo nei prossimi anni.

A seguito di un referendum, la Groenlandia è uscita dall'UE nel 1985 per diventare un PTOM. Nell'ambito dell'accordo di recesso con la Danimarca e la Groenlandia (trattato sulla Groenlandia), quest'ultima ha ricevuto una compensazione per la perdita di finanziamenti dell'UE sotto forma di un accordo di pesca. Nel 2006 il Consiglio ha deciso di istituire, oltre all'accordo di pesca, uno strumento specifico volto a sostenere lo sviluppo della Groenlandia, dopo che la compensazione finanziaria a suo favore era stata ridotta.

L'impostazione adottata dall'UE riguardo alle future tappe delle relazioni fra le parti è incentrata su una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con i PTOM e la Groenlandia e dà particolare rilievo alle priorità che li riguardano, quali il miglioramento della competitività, il rafforzamento della resilienza e la riduzione della vulnerabilità, nonché la promozione della cooperazione tra i PTOM e i loro partner regionali, europei e internazionali.

L'UE può fornire un valore aggiunto sulla base del volume di risorse erogate attraverso i suoi strumenti, delle modalità gestione relativamente flessibili e della prevedibilità delle risorse da assegnare nel periodo del QFP.

L'UE vanta competenze significative nei principali settori in cui i PTOM hanno necessità e interessi (ad esempio la coesione regionale, l'integrazione economica e i cambiamenti climatici) e ha tratto una valida esperienza dalle proprie politiche di successo (come le competenze acquisite in materia di sicurezza alimentare attraverso la politica agricola comune). In alcuni settori in cui gli Stati membri hanno deciso di non intervenire o non possono agire, l'UE resta il principale, e talvolta l'unico, soggetto a intervenire.

L'UE assicura una presenza a livello mondiale attraverso le proprie delegazioni, garantendo una vasta rete d'informazione sull'andamento di paesi e regioni del mondo. Questo le permette di essere costantemente a conoscenza dei nuovi bisogni e problemi e quindi di riassegnare le risorse di conseguenza. Le attuali complementarità tra l'azione dell'UE e le azioni svolte dagli Stati membri sono in aumento. Ne risultano rafforzati il dialogo politico e la cooperazione, che viene attuata sempre più nell'ambito di una programmazione congiunta con gli Stati membri.

L'UE può integrare altresì le attività degli Stati membri volte a fronteggiare situazioni potenzialmente pericolose o nel caso di interventi particolarmente costosi, ad esempio le crisi dovute ai cambiamenti climatici a cui i PTOM sono frequentemente esposti.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex-post)

Il previsto valore aggiunto generato dalla nuova decisione sull'associazione d'oltremare dovrebbe derivare dalle conclusioni della revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno, la quale ha concluso che, nel caso dei PTOM e della Groenlandia, entrambi gli strumenti si sono dimostrati adatti allo scopo e che l'associazione con i PTOM e il partenariato con la Groenlandia hanno ottenuto risultati positivi rispetto ai diversi parametri valutati (efficienza, ecc.). Lo strumento proposto dovrebbe continuare a favorire questa tendenza positiva.

Più in particolare, e tenuto conto delle specificità dei PTOM e della loro relazione speciale con l'UE, un nuovo strumento finanziario per tutti i PTOM garantirà:

l'unità di gestione: una stessa fonte di finanziamento (il bilancio) per tutti i PTOM creerà sinergie nell'ambito della programmazione e dell'attuazione;

il consolidamento degli obiettivi comuni;

la semplificazione e la coerenza del quadro giuridico;

una maggiore visibilità dei PTOM in quanto gruppo.

Lo strumento proposto tiene conto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 29 marzo 2019, che sarà effettivo allo scadere del periodo transitorio il 1° gennaio 2021, e pertanto non si applica ai PTOM britannici.

1.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Revisione intermedia dell'11° FES e della decisione sulla Groenlandia

11° FES-PTOM. Nel periodo 2014-2020 e conformemente alla decisione sull'associazione d'oltremare, i PTOM hanno accesso a tre fonti di finanziamento: l'11° FES, il bilancio dell'UE (principio di ammissibilità a tutti i programmi e strumenti dell'UE, compresa la componente tematica dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)) e la BEI. Nell'ambito dell'11° FES, i PTOM beneficiano di 364,5 milioni di EUR.

Il sostegno finanziario ai PTOM non si limita all'obiettivo generale del FES di eliminare la povertà, giacché l'obiettivo dell'associazione tra i PTOM e l'UE consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell'instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme. I settori che beneficiano di un sostegno nei PTOM nell'ambito dell'11° FES abbracciano un ampio spettro di politiche imperniate in particolare su ambiente, biodiversità, adattamento ai cambiamenti climatici e attenuazione dei loro effetti, energie rinnovabili, istruzione, telecomunicazioni, connettività digitale e turismo. Benché l'11° FES sia risultato uno strumento utile ed efficace per sostenere gli obiettivi dell'associazione tra l'UE e i PTOM, alcuni PTOM invocano regolarmente una semplificazione delle procedure di programmazione e di attuazione, a motivo delle proprie capacità amministrative limitate. Finora, inoltre, le attuali disposizioni che favoriscono la cooperazione regionale tra le diverse categorie di soggetti regionali (PTOM, paesi ACP e regioni ultraperiferiche vicine e paesi in via di sviluppo non ACP) non sono state sufficientemente sfruttate.

Decisione sulla Groenlandia. La decisione 2014-2020, che assegna 217,8 milioni di EUR al programma di sostegno al bilancio sottostante, pari a 31 milioni di EUR all'anno, è il principale strumento di finanziamento e quadro normativo dell'UE all'interno del suo bilancio e costituisce il fondamento delle relazioni tra l'UE e la Groenlandia. Essa è complementare alla decisione sull'associazione d'oltremare ed anche all'accordo di partenariato nel settore della pesca e alla dichiarazione

congiunta del 2014 sulle relazioni tra l'UE e la Groenlandia. La decisione sulla Groenlandia mira a preservare i legami stretti e duraturi tra i partner, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile della Groenlandia. I due obiettivi principali consistono nell'aiutare la Groenlandia a far fronte alle sue principali difficoltà (in particolare la diversificazione dell'economia) e nel contribuire alla capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare politiche nazionali. Il documento di programmazione di base a favore dello sviluppo sostenibile della Groenlandia 2014-2020 appoggia gli obiettivi della decisione sulla Groenlandia favorendo una crescita intelligente mediante investimenti nell'istruzione e nella ricerca, nonché una crescita inclusiva attraverso l'offerta di un'istruzione qualificante a una fascia più ampia della popolazione al fine di garantire posti di lavoro, ridurre la povertà e creare una base sostenibile per la crescita economica.

Il programma di sostegno al bilancio a favore dell'istruzione indica un andamento positivo: la maggior parte degli obiettivi (74,12%) è stata conseguita o superata nel 2016. Misurare l'incidenza degli obiettivi economici della decisione sulla Groenlandia si è rivelato però più difficile, dato che si tratta di obiettivi a lungo termine i cui risultati non sono immediatamente visibili. Tuttavia, si registrano tendenze positive in termini di sviluppo di nuovi settori (ad esempio l'apertura di miniere), aumento dei tassi di completamento degli studi e maggiore capacità del governo di formulare politiche a lungo termine. Inoltre, il dialogo politico portato avanti a livello formale e informale ha favorito una comprensione reciproca tra i partner e una solida cooperazione in settori importanti quali l'Artico, nel cui ambito la Groenlandia partecipa alla politica artica dell'UE del 2016 e sostiene la richiesta dell'UE di partecipare al Consiglio artico in veste di osservatore. Tali tendenze dovrebbero confermarsi e addirittura rafforzarsi dopo il 2020.

La decisione sulla Groenlandia fornisce uno strumento adatto allo scopo che consente all'UE e alla Groenlandia di continuare ad approfondire le relazioni e la cooperazione dopo il 2020.

Gli obiettivi dell'associazione con i PTOM, compresa la Groenlandia, enunciati agli articoli 198 e 199 del TFUE, esigono un partenariato globale, che comprenda un quadro istituzionale e un regime di scambi e che abbracci numerosi ambiti di cooperazione, nonché i principi di base che disciplinano l'assistenza finanziaria dell'Unione ai PTOM. A tal fine è necessario uno strumento giuridico di vasta portata.

Tenuto conto delle specificità dei PTOM e della loro relazione speciale con l'UE, un nuovo strumento finanziario per tutti i PTOM che riguardi tanto il quadro politico e giuridico quanto l'attuazione della cooperazione garantirà l'efficacia, la coerenza e il consolidamento degli obiettivi comuni, nonché una maggiore visibilità dei PTOM come gruppo. La proposta presenta un'impostazione flessibile e adeguata alla situazione specifica di ciascun PTOM.

1.4.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

L'aggiornamento della decisione sull'associazione d'oltremare (DAO) intende garantire la piena complementarità con gli atti legislativi più importanti post-2020, in particolare con quanto segue.

Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI): al fine di garantire la coerenza e l'efficacia, la decisione applicherà, salvo altrimenti specificato, le disposizioni dell'NDICI in materia di attuazione, valutazione e monitoraggio. Il progetto di regolamento prevede che i PTOM siano ammissibili ai programmi tematici conformemente al regolamento stesso e al pilastro 3 delle azioni di risposta rapida. Il regolamento che istituisce l'NDICI e la decisione sull'associazione d'oltremare aggiornata comprendono inoltre una disposizione che prevede la possibilità di avviare iniziative intraregionali tra i PTOM, i paesi partner e le regioni ultraperiferiche dell'UE.

Disposizioni normative in materia di politica regionale: la decisione sull'associazione d'oltremare aggiornata e la normativa proposta in materia di politica regionale sono state elaborate al fine di rafforzare le disposizioni che favoriscono l'avvio di iniziative intraregionali che coinvolgono i PTOM, i paesi partner e le regioni ultraperiferiche dell'UE.

Altre politiche e altri programmi dell'UE: i PTOM continueranno ad essere ammissibili a tutte le politiche e a tutti i programmi dell'UE, salvo indicazione contraria nella normativa pertinente. Essi potranno pertanto partecipare ai programmi ERASMUS +, Orizzonte 2020, COSME, ecc.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

durata limitata

in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2021 in poi

1.6. Modalità di gestione previste⁴⁸

Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Le spese esterne richiedono la capacità di sfruttare tutte le modalità di gestione previste, in funzione delle necessità e di quanto deciso nel corso dell'attuazione.

⁴⁸ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

I sistemi di monitoraggio e valutazione della Commissione, sempre più orientati ai risultati, vedono coinvolti personale interno così come partner esecutivi ed esperti esterni.

I funzionari responsabili presso le delegazioni e la sede centrale assicurano un monitoraggio costante dell'attuazione di progetti e programmi, utilizzando le informazioni fornite dai partner esecutivi nel quadro delle loro relazioni periodiche nonché, ogniqualvolta sia possibile, attraverso visite in loco. L'attività di monitoraggio interno fornisce preziose informazioni sui progressi compiuti e permette ai responsabili di individuare difficoltà effettive o potenziali e di adottare misure correttive.

Ci si avvale inoltre della collaborazione di esperti esterni indipendenti per valutare il rendimento delle azioni esterne dell'UE mediante tre diversi sistemi. Tali valutazioni contribuiscono ad accrescere i livelli di rendicontazione e a migliorare gli interventi in corso; inoltre, traendo insegnamenti da esperienze passate, ispirano politiche ed azioni per il futuro.

Le disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione proposte nel regolamento NDICI saranno utilizzate nell'ambito dello strumento relativo ai PTOM (articolo 84 della nuova decisione sull'associazione d'oltremare).

La Commissione esaminerà i progressi compiuti nell'attuazione delle misure di finanziamento esterno dell'Unione e, a partire dal 2021, presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione delle azioni finanziate; tale relazione sarà presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Inoltre, tutti gli strumenti interni di monitoraggio (ad esempio monitoraggio orientato ai risultati - ROM), valutazione e rendicontazione della Commissione saranno applicabili alla decisione sull'associazione d'oltremare aggiornata dopo il 2020.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Metodi di esecuzione

Per quanto riguarda le modalità di gestione, non sono previsti cambiamenti sostanziali e l'esperienza acquisita dai servizi della Commissione e dai responsabili dell'attuazione nel quadro dei precedenti programmi aiuterà a ottenere migliori risultati in futuro.

Le azioni finanziate nell'ambito della presente decisione saranno attuate in regime di gestione diretta dalla Commissione, in sede e/o tramite le delegazioni dell'Unione, e in regime di gestione indiretta da qualsiasi altra entità elencata all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del nuovo regolamento finanziario, per poter conseguire più efficacemente gli obiettivi della decisione.

Per quanto riguarda la gestione indiretta, conformemente all'articolo 154 del nuovo regolamento finanziario, tali entità devono garantire un livello di tutela degli interessi finanziari dell'UE equivalente a quello assicurato nell'ambito della gestione diretta. Sarà effettuata una valutazione ex ante per pilastro dei sistemi e delle procedure delle entità, conformemente al principio di proporzionalità e tenendo debitamente conto della natura dell'azione e dei rischi finanziari connessi. Qualora l'attuazione lo richieda o siano state espresse riserve nelle relazioni di attività, saranno definiti e realizzati piani d'azione con specifiche misure di attenuazione. Inoltre, l'attuazione potrebbe essere accompagnata da adeguate misure di vigilanza imposte dalla Commissione.

Struttura di controllo interno

Il processo di controllo interno/gestione è concepito in modo tale da fornire ragionevoli garanzie in merito al conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza delle sue operazioni, affidabilità dei suoi rendiconti finanziari e conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente.

Efficacia ed efficienza

Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle sue operazioni (e abbassare l'elevato livello di rischio nell'ambito dell'assistenza esterna), oltre a tutti gli elementi della politica strategica e del processo di pianificazione della Commissione, alla struttura di audit interno e agli altri requisiti del quadro di controllo interno della Commissione, i servizi responsabili dell'attuazione manterranno per tutti i propri strumenti un quadro ad hoc per la gestione degli aiuti che comprenda:

- una gestione decentrata della maggior parte dell'assistenza esterna affidata alle delegazioni dell'Unione in loco;
- linee di responsabilità finanziaria chiare e ufficiali, dall'ordinatore delegato (direttore generale), mediante sottodelega dell'ordinatore sottodelegato (direttore) presso la sede centrale, al capo delegazione;
- relazioni regolari delle delegazioni dell'Unione alla sede centrale (relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna), compresa una dichiarazione annuale di affidabilità del capo delegazione;
- organizzazione di un consistente programma di formazione per il personale nelle sedi centrali e nelle delegazioni;
- un sostegno e un'assistenza solidi da parte della sede centrale alle delegazioni (anche via internet);
- visite d'ispezione regolari, ogni 3-6 anni, presso le delegazioni;
- una metodologia di gestione del ciclo dei progetti e dei programmi che comprenda: strumenti a sostegno della qualità per la concezione degli interventi, i relativi metodi di attuazione, il meccanismo di finanziamento, il sistema di gestione, la valutazione e la selezione di tutti i partner nell'attuazione ecc.; strumenti di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi e dei progetti per un'attuazione efficace, compreso un monitoraggio esterno periodico dei progetti in loco; rilevanti componenti di valutazione e di audit;

- la semplificazione, che si cercherà di garantire tramite un maggiore ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi e il riconoscimento reciproco delle attività di audit delle organizzazioni partner. Sarà confermata l'impostazione che prevede controlli differenziati in funzione del rischio sulla base dei rischi sottostanti.

Rendicontazione finanziaria e norme contabili

I servizi responsabili dell'attuazione continueranno a cercare di rispettare i massimi standard di contabilità e rendicontazione finanziaria utilizzando il sistema di contabilità per competenza (ABAC) della Commissione e gli strumenti specifici per l'assistenza esterna quali il sistema integrato di gestione dell'informazione (CRIS) e il suo successore (OPSYS).

I metodi per il controllo della conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente sono illustrati nella sezione 2.3 (Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità).

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Ambiente di rischio

Il contesto operativo degli aiuti forniti tramite il presente strumento è caratterizzato dai seguenti fattori di rischio, che potrebbero portare alla mancata realizzazione degli obiettivi dello strumento, a una gestione finanziaria non ottimale e/o all'inosservanza delle norme vigenti (errori riguardanti la legalità e la regolarità):

- l'instabilità economica/politica e/o le catastrofi naturali, che possono causare difficoltà e ritardi nella concezione e nell'attuazione degli interventi, soprattutto negli Stati fragili;
- una scarsa capacità istituzionale e amministrativa nei paesi partner, che può causare difficoltà e ritardi nella concezione e nell'attuazione degli interventi;
- la dispersione geografica dei progetti e dei programmi (che coprono un gran numero di Stati/territori/regioni), che può porre problemi logistici o di risorse in sede di monitoraggio, specialmente per il follow-up delle attività in loco;
- la diversità delle strutture e delle capacità di controllo interno dei vari partner/beneficiari potenziali, che può frammentare e, di conseguenza, ridurre l'efficacia e l'efficienza delle risorse di cui dispone la Commissione per sostenere e monitorare l'attuazione;
- la carenza qualitativa e quantitativa dei dati disponibili sui risultati e sull'incidenza dell'attuazione degli aiuti esterni/dei piani di sviluppo nazionali nei paesi partner, che può compromettere la capacità della Commissione di riferire sui/rendere conto dei risultati.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Il costo del controllo interno/di gestione rappresenta all'incirca il 4% della media annuale stimata di 12,78 miliardi di EUR prevista per gli impegni complessivi (operativi e amministrativi) nel portafoglio di spesa finanziato dal bilancio generale dell'UE per il periodo 2021-2027. Il calcolo del costo del controllo si riferisce unicamente ai costi della Commissione, esclusi quelli sostenuti dagli Stati membri o dalle entità incaricate dell'esecuzione. Queste ultime possono trattenere fino al 7% per la gestione dei fondi, che potrebbe essere utilizzato in parte a fini di controllo.

In questi costi di gestione rientrano tutto il personale in sede e nelle delegazioni, le infrastrutture, i viaggi, la formazione, il monitoraggio, la valutazione e i contratti di audit (compresi quelli lanciati dai beneficiari).

Il rapporto attività di gestione/attività operative potrebbe essere ridotto nel tempo nell'ambito della struttura perfezionata e semplificata del nuovo strumento, sulla base delle modifiche che saranno introdotte dal nuovo regolamento finanziario. I principali vantaggi di questi costi di gestione riguardano il conseguimento degli obiettivi strategici, l'uso efficiente ed efficace delle risorse e l'attuazione di misure preventive e di altre verifiche rigorose ed efficaci in termini di costi per garantire un uso legittimo e regolare dei fondi.

La natura e la portata delle attività di gestione e dei controlli di conformità continueranno ad essere migliorate anche in futuro; questi costi sono tuttavia nel loro insieme necessari per una realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi degli strumenti con un rischio minimo di non conformità (meno del 2% di errore residuo). Questi costi sono nettamente inferiori ai rischi che potrebbe comportare l'abolizione o la riduzione dei controlli interni in questo settore ad alto rischio.

Livello previsto di rischio di non conformità delle norme applicabili

L'obiettivo dello strumento in termini di conformità è mantenere il tradizionale livello di rischio di non conformità (tasso di errore), che è un livello “netto” residuo di errore (calcolato su base pluriennale una volta eseguiti tutti i controlli e le rettifiche previsti sui contratti chiusi) al disotto del 2%. Questo tradizionalmente ha determinato un margine di errore stimato al 2-5% in termini di campione annuale randomizzato di operazioni eseguite dalla Corte dei conti europea ai fini della dichiarazione annuale di affidabilità (DAS). La Commissione ritiene che questo sia il rischio più basso di non conformità cui si può arrivare considerati il contesto ad alto rischio, gli oneri amministrativi e la necessaria efficacia in termini di costi dei controlli di conformità. Qualora venissero individuate lacune, saranno attuate misure correttive mirate al fine di garantire tassi di errore minimi.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Visto il contesto ad alto rischio, i sistemi devono prevenire un gran numero di potenziali errori di conformità (irregolarità) nelle operazioni e garantire un alto livello di prevenzione, individuazione e controlli di rettifica sin dalle prime fasi del processo di pagamento. Questo significa, in pratica, che i controlli di conformità si baseranno prevalentemente sulle verifiche ex ante approfondite eseguite su base pluriennale dai revisori esterni e dal personale della Commissione in loco prima dei pagamenti finali dei progetti (ferma restando l'esecuzione di alcune revisioni

contabili ex post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro di conformità comprende, tra l'altro, le componenti significative elencate di seguito.

Misure preventive:

- formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi per il personale addetto alla gestione degli aiuti e i revisori contabili;
- messa a disposizione (anche via internet) di linee guida, tra cui la Guida pratica alle procedure contrattuali, il manuale DEVCO e le istruzioni pratiche ("toolkit") per la gestione finanziaria (per i partner responsabili dell'attuazione);
- valutazione ex ante per garantire che siano state predisposte opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi UE, presso le autorità incaricate di amministrare i fondi corrispondenti in gestione congiunta e decentrata;
- analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti nel paese partner nell'ambito della valutazione del criterio di ammissibilità della gestione delle finanze pubbliche cui è subordinata la concessione del sostegno al bilancio (esistenza di un deciso impegno a combattere la frode e la corruzione, di autorità ispettive adeguate, di una capacità giudiziaria sufficiente e di meccanismi efficaci di reazione e sanzione).
- Misure di individuazione e rettifica:
- audit e verifiche esterni (obbligatorie o basati sull'analisi del rischio), anche ad opera della Corte dei conti;
- controlli a posteriori (basati sull'analisi del rischio) e recuperi;
- sospensione dei finanziamenti UE in caso di grave frode, compresa la corruzione su vasta scala, fino a che le autorità non abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare la frode ed evitare che si ripeta in futuro;
- sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES);
- sospensione/risoluzione del contratto;
- procedura di esclusione.

Le strategie antifrode dei servizi interessati, che sono regolarmente rivedute, saranno adattate, ove necessario, non appena verrà pubblicata la nuova versione della strategia antifrode (CAFS) della Commissione, per garantire, tra l'altro, che:

i controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la CAFS;

l'approccio alla gestione del rischio di frodi sia diretto all'individuazione degli ambiti a rischio di frode e delle risposte adeguate;

i sistemi utilizzati per spendere i fondi UE nei paesi terzi consentano di recuperare i dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, doppi finanziamenti).

Se necessario, potranno essere creati gruppi in rete e strumenti informatici adeguati per analizzare i casi di frode collegati al settore degli aiuti esterni.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			di paesi EFTA ⁵⁰	di paesi candidati ⁵¹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
	Numero 15 Azione esterna [VI][Rubrica VI]	Diss./Non diss. ⁴⁹				
VI	15 01 05 Spese di sostegno per i paesi e territori d'oltremare (compresa la Groenlandia)	Non diss.	NO	NO	NO	NO
VI	15 05 01 Paesi e territori d'oltremare	Diss.	NO	NO	NO	NO
VI	15 05 02 Groenlandia	Diss.	NO	NO	NO	NO

⁴⁹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁵⁰ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵¹ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

RUBRICA DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE	<6>	[Rubrica VI. Vicinato e resto del mondo]
---	-----	--

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
Stanziamanti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)	Impegni	(1)	65,927	67,252	68,604	69,984	71,391	72,827	74,292		490,275
	Pagamenti	(2)	14,811	28,930	38,801	48,039	55,861	60,659	63,888	179,286	490,275
Stanziamanti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma ⁵²	Impegni = Pagamenti	(3)	1,329	1,349	1,369	1,389	1,409	1,429	1,449		9,725
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma	Impegni	=1+3	67,256	68,601	69,973	71,373	72,800	74,256	75,741		500,000
	Pagamenti	=2+3	16,140	30,279	40,170	49,429	57,270	62,089	65,338	179,286	500,000

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	“Spese amministrative”
---	---	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i “dati di bilancio di natura amministrativa” che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

⁵² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Post 2027</i>	TOTALE
Risorse umane		1,712	1,712	1,712	1,712	1,712	1,712	1,712		11,986
Altre spese amministrative		0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116		0,811
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828		12,797

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Post 2027</i>	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	69,084	70,429	71,801	73,201	74,628	76,084	77,569		512,797
	Pagamenti	17,968	32,107	41,998	51,257	59,098	63,917	67,166	179,286	512,797

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	1,712	1,712	1,712	1,712	1,712	1,712	1,712	11,986
Altre spese amministrative	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,811
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	12,797

Esclusa la RUBRICA 7⁵³ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,829	0,829	0,829	0,829	0,829	0,829	0,829	5,805
Altre spese di natura amministrativa	0,500	0,520	0,540	0,560	0,580	0,600	0,620	3,920
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	1,329	1,349	1,369	1,389	1,409	1,429	1,449	9,725

TOTALE	3,158	3,178	3,198	3,218	3,238	3,258	3,278	22,523
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

⁵³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	11	11	11	11	11	11	11
Nelle delegazioni	1	1	1	1	1	1	1
Ricerca							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) (AC, AL, END, INT e JPD)⁵⁴							
Rubrica 7							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede	6	6	6	6	6	6
	- nelle delegazioni	6	6	6	6	6	6
Finanziato dalla dotazione del programma ⁵⁵	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Ricerca							
Altro (specificare)							
TOTALE	24	24	24	24	24	24	24

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Le mansioni saranno identiche a quelle attuali (strategia, programmazione, finanze e contratti, altre mansioni orizzontali)
Personale esterno	Le mansioni saranno identiche a quelle attuali (strategia, programmazione, finanze e contratti, altre mansioni orizzontali)

⁵⁴ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.

⁵⁵ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

non prevede cofinanziamenti da terzi

prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

- sulle risorse proprie

- su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa ⁵⁶						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo							

⁵⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20% per spese di riscossione.